

## ALLEGATO A/1 AL DISCIPLINARE DI GARA

---

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA**

---

**Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000<sup>1</sup>**

Il sottoscritto

nato a ( ) il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di <sup>2</sup>

della impresa

con sede in ( ), Via

in qualità di <sup>3</sup> (imprese ATI: )

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

**dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità**

**a)** di essere iscritta nel registro delle imprese della Camera di Commercio di per la/le seguente/i attività

e che i dati dell’iscrizione sono i seguenti (per i concorrenti con sede in uno stato straniero indicare i dati di iscrizione nell’albo o nella lista ufficiale dello Stato di appartenenza):

- numero di iscrizione
- data di iscrizione
- forma giuridica
- sede
- codice fiscale e partita iva
- titolari, soci, direttori tecnici, amministratori muniti di rappresentanza, soci accomandatari

(indicare *i nominativi, le qualifiche, le date di nascita, la residenza e il codice fiscale*):

<sup>1</sup>Far riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

<sup>2</sup>La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

<sup>3</sup>Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”

Nome	Cognome	Qualifica	Data nascita	luogo di nascita	residenza	C.F.

**b)** composizione azionaria o quote di partecipazione detenute dai singoli soci:

Nome	Cognome	Qualifica	Quota di partecipazione

**c)** di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 commi 1-2-4-5 del D. LGS 50/2016 così come rettificato e integrato dal D.lgs. n.56/2017;

**d)** (Barrare il punto relativo alla propria situazione)

- che non ci sono soggetti cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del bando di gara;
- che i soggetti cessati dalla carica non si trovano nella condizione prevista dall'art. 80 co.1 D.lgs. 50/2016 e smi.;
- che i nominativi e le generalità dei soggetti nei confronti dei quali sussiste la condizione di cui al comma 1 art.80 d.lgs. n.50/2016 e smi.;

nome	Cognome	Qualifica	data e luogo di nascita	residenza

e che per i predetti soggetti sono stati adottati atti e misure di completa ed effettiva dissociazione dimostrabile con la seguente allegata documentazione:

- e)** l'osservanza, all'interno della propria azienda, degli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro previsti dalla vigente normativa nonché dall'art.30 co.3 d.lgs. n.50/16;
- f)** di aver preso esatta cognizione della natura dell'appalto e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla sua esecuzione;
- g)** di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare di gara e relativi allegati, capitolato tecnico e schema di contratto oltre che le eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi aziendali da servire, per quanto possano incidere sull'esecuzione del contratto attuativo;
- h)** di aver conoscenza dei luoghi dove dovrà essere adempiuta la esecuzione contrattuale;
- i)** di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell'offerta delle condizioni contrattuali e degli oneri relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore;
- j)** di avere nel complesso preso conoscenza di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta

e di giudicare, pertanto, remunerativa l'offerta economica presentata;

- k) di accettare che tutte le comunicazioni relative al presente procedimento vengano indirizzate al seguente indirizzo di posta elettronica **certificata**: ; indicare anche il numero di fax: ;
- l) (in caso di consorzi di cui all'art.45, comma 2, lettere b) e c) del D.lgs. 50/16) di concorrere per i seguenti consorziati: (indicare denominazione sede legale di ciascun consorziato): ;

**m)** che in caso di aggiudicazione della gara d'appalto si riserva la possibilità di subappaltare, ai sensi dell'articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e smi., le seguenti prestazioni \_\_\_\_\_ ed attesta che la quota percentuale della parte da subappaltare è la seguente \_\_\_\_\_, contenuta entro il limite massimo del 40% dell'importo complessivo del contratto di cui trattasi;

n) che l'impresa è in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti ed al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica della regolarità con i versamenti dovuti nei confronti degli istituti I.N.P.S. ed I.N.A.I.L., comunica quanto segue:

- Matricola INPS ; Sede competente ; Codice sede competente ;
- Codice ditta INAIL Sede competente ; Codice sede competente ;
- Indicazione della sede operativa: ;

(se le posizioni INAIL o INPS fossero più di una dovrà essere allegato il relativo elenco)

- Totale Addetti al servizio, numero: ;
- che il contratto collettivo nazionale applicato ai dipendenti è il seguente: ;
- codice ISTAT della sede legale dell'Azienda: ;

o) che l'impresa non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o di quella dello Stato di stabilimento. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Al fine di consentire alla stazione appaltante la verifica della regolarità

fiscale, si comunica quanto segue:

- Sede competente Agenzia dell'Entrate (indirizzo, fax o pec): ;
- Volume d'affari superiore a 100 milioni di euro: si; no;

p) che l'impresa ha ottemperato alle disposizioni della legge 68/1999 "norme per il diritto al lavoro dei disabili";

q) (Barrare il punto relativo alla propria situazione):

- di non trovarsi in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, rispetto ad un altro partecipante della medesima procedura di affidamento, se tale situazione di controllo o relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale;
- di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;
- di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, o in qualsiasi relazione, anche di fatto, ed aver formulato l'offerta autonomamente; tale situazione di controllo sussiste con il seguente concorrente: .

A tal fine correda la presente dichiarazione dei documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta;

r) che non presenta offerta, al contempo singolarmente e quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio, ovvero che non partecipa a più R.T.I. e/o Consorzi;

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, lì

TIMBRO E FIRMA

---

**Istruzioni per la compilazione dell'All. A1**

- Il presente documento è in formato "modulo per la compilazione";
- Il documento permette la sola compilazione dei campi in grigio;
- Nei casi in cui sia ammissibile una lista di valori tra cui scegliere, il documento propone un menu a tendina da cui deve essere selezionato il valore applicabile;
- Per ogni tabella è previsto un tasto "+", tramite il quale possono essere aggiunte righe alla tabella, ed un tasto "-", tramite il quale può essere eliminata l'ultima riga della tabella

ALLEGATO A/2 AL DISCIPLINARE DI GARA

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L'U.O.C. DI ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA**

*Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000*

Il sottoscritto

nato a ( ) il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di <scegliere dall'elenco><sup>1</sup>

della impresa

con sede in ( ), Via

in qualità di <scegliere dall'elenco><sup>2</sup> (imprese ATI: )

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

**dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità**

- a) di non trovarsi nelle condizioni previste nell'art. 80 co.1 del D.lgs. 50/16 e smi.;
- b) di aver riportato le seguenti condanne penali <sup>3</sup>.

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 d.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, lì

**TIMBRO E FIRMA**

<sup>1</sup> La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma. La dichiarazione deve essere resa anche dai seguenti soggetti: dal titolare o dal direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dal socio o dal direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dai soci accomandatari o dal direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dai membri del consiglio di amministrazione, cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dai membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dai soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, dal direttore tecnico o dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

<sup>2</sup> Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o "mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)"

<sup>3</sup> Indicare tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle per le quali abbia beneficiato della non menzione. Il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne per reati depenalizzati ovvero dichiarati estinti dopo la condanna stessa, né le condanne revocate, né quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione ovvero nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale.



**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O.R.N. "S. ANNA E S. SEBASTIANO" DI CASERTA**

***Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000<sup>1</sup>***

Il sottoscritto

nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di <sup>2</sup>

della impresa

con sede in (), Via

in qualità di <sup>3</sup> (imprese ATI: )

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

**dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità**

- A) che, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capo-gruppo all'impresa ;
- B) che si uniformerà alla disciplina disposta dall'art.48 D.lgs 50/16 e smi. con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE o contratti di rete;
- C) che le quote di esecuzione al raggruppamento e le parti della fornitura che saranno eseguite sono le seguenti:

Impresa	Quota di partecipazione

**Parti della fornitura:**

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell'art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, li

**TIMBRO E FIRMA**

<sup>1</sup>Far riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

<sup>2</sup>La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest'ultimo caso deve essere fornito dall'impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

<sup>3</sup>Inserire la dicitura opportuna tra: "Impresa singola" o "Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)" o "mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)"



---

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L’U.O.C. DI ORTOPIEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA**

***Dichiarazione sostitutiva requisiti ai sensi del DPR 445/2000<sup>1</sup>***

---

Il sottoscritto

nato a () il

domiciliato per la carica ove appresso, in qualità di <sup>2</sup>

della impresa

con sede in (), Via

in qualità di <sup>3</sup> (imprese ATI: )

pienamente consapevole della responsabilità penale cui va incontro, ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci o di formazione, esibizione o uso di atti falsi ovvero di atti contenenti dati non più rispondenti a verità,

**dichiara ed attesta sotto la propria responsabilità**

A) di essere in possesso di idonee referenze bancarie, in originale, rilasciate da almeno due Istituti di credito o intermediari autorizzati ai sensi della legge 385/1993 attestanti la capacità economico-finanziaria dell’impresa (*in caso di Raggruppamento è richiesta la presentazione di due referenze bancarie per la Mandataria e di una referenza bancaria per ogni Mandante; analogamente per i Consorzi Ordinari*);

Si avvisano i concorrenti che, ai sensi dell’art. 76 D.P.R. 28 dicembre 2000, n.445 «Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. L’esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso».

, lì

TIMBRO E FIRMA

---

---

<sup>1</sup>Far riferimento alle istruzioni di compilazione riportate in calce al presente documento.

<sup>2</sup>La dichiarazione deve essere effettuata da un legale rappresentante o da un procuratore speciale. In quest’ultimo caso deve essere fornito dall’impresa la procura speciale da cui trae i poteri di firma

<sup>3</sup>Inserire la dicitura opportuna tra: “Impresa singola” o “Capogruppo di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)” o “mandante di ATI composta dalle imprese (inserire il loro nominativo)”



Annex. 16

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'APPALTO RELATIVO  
ALL'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI  
ORTOPEDICHE PER L'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
DELL'A.O.R.N. "S. ANNA" E "S. SEBASTIANO" DI CASERTA**

**ALLEGATO A/5 al  
DISCIPLINARE DI GARA**

**Modulo trattamento dati – informativa ai fornitori**



alla comunicazione dei propri dati personali esclusivamente alle categorie di soggetti elencate nel punto 4) della Informativa

Luogo e data \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_



000. M. 17

**AZIENDA OSPEDALIERA SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO**  
**ALLEGATO N.4/6 DETTAGLIO OFFERTA ECONOMICA PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER LA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA PLURIENNALE DI PROTESI ORTOPEDICHE (LOTTI N.3 PER UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA)**

LOTTO	CIG	RIGO	IMPIANTO TIPO	FAMIGLIE PRESENTI NEL LOTTO	DESCRIZIONE DEL PRODOTTO	CARATTERISTICHE TECNICHE	DESCRIZIONE PRODOTTO	CODICE PRODOTTO (ome della famiglia)	PREZZO LISTINO UNITARIO del dispositivo indicata (IVA esclusa)	% DI SCONTO DA APPLICARE AL COMPONENTE	PREZZO UNITARIO SCONTATO	VALORE ANNO OFFERTO PER IL LOTTO (IVA esclusa)	IMPORTO ANNO PRESENTATO DEL LOTTO (IVA esclusa)	VALORE PLURIENNALE OFFERTO PER IL LOTTO (IVA esclusa)	IMPORTO COMPLESSIVO LOTTO (IVA esclusa)			
5 bis		1	PROTESI D'ANCA, DOPPIA MOBILITA' A REMPLIMENTO METALIBRICO	STILO ANCA	Stilo non cementato a riempimento metalibrico	In LEGA DI TITANIO												
		2		INSERTO PER ANCA	Inserto	IN PE per doppia mobilità												
		3		TESTA	Testa	IN CERAMICA												
		4		VITIBER COTILE	Viti (l'impianto ne prevede 2)	Viti												
		5		da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)													
		6		da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)													
5 ter		1	PROTESI D'ANCA DOPPIA MOBILITA' AD ACCORDAZIONE DINAMICO	COTILE	Cotile pre-IT	IN LEGA DI TITANIO												
		2		INSERTO PER ANCA	Inserto dedicato	IN metallo per doppia mobilità												
		3		TESTA	Testa	IN CERAMICA												
		4		VITIBER COTILE	Viti (l'impianto ne prevede 2)	IN METALLO												
13 ter		1	PROTESI TOTALI DI GINOCCHIO PER ANCHE MOBILITA' POSTERIORE	COMPONENTE FEMORALE	Componente femorale cementata	IN METALLO												
		2		COMPONENTE TIBIALE	Componente tibiale cementata	IN POLIETILENE												
		3		INSERTO TIBIALE	Rotula	IN POLIETILENE												
4	da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)																
5	da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)																
6	da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)																
												180.510,86						

.....  
 .....  
 .....





all. M 18

**SCHEMA DI CONTRATTO  
ALLEGATO A/7**

**PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L’AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L’U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL’A.O.R.N. “S. ANNA E S. SEBASTIANO” DI CASERTA**

**TRA**

..... con sede legale in ..... e domiciliata ai fini del presente atto in ....., P. IVA, Cod. Fisc. ....., in persona del Direttore Generale e legale rappresentante, ....., giusta poteri allo stesso conferiti dalla ..... in data .....

**E**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_ iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_ e legale

rappresentante Dott. \_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_, [in caso di RTI, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_, Via \_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_ al n. \_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_, via \_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_, dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_ ] (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**”)

**PREMESSO**

- a) che questa A.O.R.N. Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, in qualità di stazione appaltante, ha indetto la procedura negoziata senza bando per l’affidamento della fornitura pluriennale di protesi ortopediche, come descritta nel Capitolato tecnico;
- b) che il Fornitore che sottoscrive il presente contratto è risultato aggiudicatario del lotto/ dei lotti presenti in gara e ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito nel medesimo alle condizioni, modalità e termini ivi stabiliti:  
lotto n. \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_;  
lotto n: \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_;  
lotto n. \_\_\_\_\_ - CIG \_\_\_\_\_;
- c) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto e dai suoi Allegati, ivi compreso il Capitolato tecnico, nonché gli ulteriori atti della procedura, definiscono in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente atto, nonché l’oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

- d) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- e) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto e relativi Allegati, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate si conviene e si stipula quanto segue:

### Articolo I – Definizioni

Nell'ambito del presente Contratto, si intende per:

- a) **Contratto di Fornitura:** il presente atto, comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, quale accordo concluso dalla \_\_\_\_\_, da una parte, ed il Fornitore, dall'altra parte, con lo scopo di stabilire le clausole relative agli ordini di fornitura emessi da \_\_\_\_\_;
- b) **Amministrazione:** l'AORN, sulla base della normativa vigente, è legittimata ad utilizzare il Contratto e può, dunque, emettere ordinativi di fornitura basati sul presente Contratto, nel rispetto delle quote di fornitura prestabilite ;
- c) **Fornitore:** ciascun aggiudicatario (impresa, raggruppamento temporaneo o consorzio di imprese) della procedura di cui in premessa, secondo la quota di fornitura prevista, che, conseguentemente, sottoscrive il presente Contratto impegnandosi a quanto nello stesso previsto;
- d) **Capitolato Tecnico:** il documento allegato al presente atto che descrive le specifiche tecniche minime del servizio oggetto del Contratto;

### Articolo II - Valore delle premesse, degli allegati e norme regolatrici

Le premesse di cui sopra, gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del Contratto:

- l'Allegato "A" (Capitolato tecnico),
- l'Allegato "B" (Offerta tecnica del Fornitore),
- l'Allegato "C" (Offerta economica del Fornitore)

Il presente Contratto è regolato, in via gradata:

- a) dal contenuto del Contratto e dei suoi Allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali che costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto;
- b) dalle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e smi.;
- c) dalle disposizioni anche regolamentari in vigore per le Amministrazioni, di cui il Fornitore dichiara di avere esatta conoscenza e che, sebbene non siano materialmente allegati, formano parte integrante del presente atto;
- d) dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
- e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto e relativi Allegati, da una parte, e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, dall'altra parte, prevarrà quanto contenuto nei primi, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della

\_\_\_\_\_ previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel presente Contratto e relativi Allegati.

Le clausole del Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel presente Contratto l'Amministrazione contraente, da un lato, e il Fornitore, dall'altro lato, potranno concordare le opportune modifiche ai soprarichiamati documenti sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della procedura.

### **Articolo III - Oggetto del contratto**

Il presente contratto concerne l'affidamento della fornitura pluriennale di protesi ortopediche, come descritta nel Capitolato tecnico.

Il Fornitore aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente atto, si impegna a fornire quanto richiesto alle condizioni stabilite nel presente Contratto e relativi Allegati, ivi incluse le condizioni indicate nel Capitolato tecnico.

L'AORN nel periodo di efficacia del presente Contratto, si riserva la facoltà di incrementare/ridurre il numero di unità, nei limiti previsti dalla normativa vigente, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, l'AORN potrà, alle stesse condizioni, incrementare/ridurre il servizio fino a concorrenza di un quinto ai sensi dell'art.106 co.12 del D.Lgs.n.50/2016 e smi..

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, l'AORN nel corso dell'esecuzione contrattuale, potrà apportare, nei casi e con le modalità previste variazioni e modifiche nei limiti e modalità previsti dall'art.106 del precitato Decreto.

### **Articolo IV- Durata del contratto**

Il presente Contratto avrà una durata di ventotto mesi dalla data di stipula dello stesso.

### **Articolo V - Disposizioni specifiche**

1. Fermo restante quanto stabilito in altre parti del presente Contratto e relativi Allegati, l'Amministrazione:
  - regolamerterà il subappalto, nel rispetto di quanto stabilito all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.;
  - prevederà il rispetto degli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente;
  - potrà prevedere l'esecuzione di verifiche tecniche e documentali in corso di fornitura;
  - prevederà le prescrizioni relative alla riservatezza in conformità ai propri regolamenti in tema di privacy;
  - stabilirà modalità e termini di pagamento nel rispetto della normativa vigente;
  - prevederà l'impegno del fornitore al puntuale rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ivi incluse le ipotesi di risoluzione contrattuale nei casi di mancato rispetto degli obblighi stabiliti in capo all'appaltatore;
  - potrà prevedere ogni altra prescrizione in uso nella contrattualistica pubblica.
2. L'Amministrazione, inoltre, nomina nella persona del Dott./ Dott.ssa \_\_\_\_\_ il Direttore dell'esecuzione per la parte riferita alla fornitura di gas medicinali e nella persona del Dott.

/Dott.ssa. \_\_\_\_\_ il Direttore dell'esecuzione per la parte inerente ai servizi ed ai lavori.

#### **Articolo VI - Obbligazioni generali del fornitore**

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi al servizio oggetto del presente Contratto, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione dello stesso o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.
2. Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Contratto, nel Capitolato tecnico, ivi inclusi i rispettivi Allegati.
3. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel Capitolato tecnico e nei relativi Allegati; in ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.
4. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato negli ordinativi di fornitura ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti dell'AORN assumendosene ogni relativa alea.
5. Il Fornitore si impegna espressamente a:
  - a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni appaltategli quanto specificato nel Contratto e nei rispettivi Allegati e negli atti di gara richiamati nelle premesse del Contratto;
  - b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
  - c) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alla AORN per quanto di propria competenza, di monitorare la conformità delle attività eseguite alle norme previste nel contratto;
  - d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
  - e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dall'AORN, per quanto di rispettiva competenza;
  - f) comunicare tempestivamente all'AORN le variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
  - g) non opporre all'AORN qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative all'esecuzione della commessa in questione;
  - h) manlevare e tenere indenne l'AORN da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.
6. Data la natura di servizio pubblico dell'attività oggetto del presente contratto, l'impresa rinuncia espressamente al diritto di cui all'art.1460 c.c., impegnandosi ad adempiere regolarmente le prestazioni contrattuali anche in caso di mancata tempestiva controprestazione da parte del committente.

7. Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa da eventi imprevedibili e/o da terzi.
8. Il Fornitore si obbliga a: (a) dare immediata comunicazione alla AORN, di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui alla Contratto; (b) erogare i servizi, eseguire le forniture ed effettuare i lavori nei luoghi che verranno indicati negli ordinativi ad essi correlati.
9. Il Fornitore prende atto ed accetta che le forniture e/o i servizi oggetto del Contratto dovranno essere prestati con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle sedi di erogazione delle prestazioni;
10. Ai sensi dell'art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e smi., con riferimento a tutti i sub - contratti stipulati dal Fornitore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Fornitore stesso di comunicare all'AORN il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività (forniture, servizi e lavori) affidate.

### **Articolo VII - Obbligazioni specifiche del fornitore**

Il Fornitore ha l'obbligo di tenere costantemente aggiornata, per tutta la durata della presente Contratto la documentazione amministrativa richiesta e presentata all'AORN per la stipula del presente Contratto.

In particolare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, ciascun Fornitore ha l'obbligo di:

- a) comunicare alla AORN ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi., entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dall'evento modificativo/integrativo;
- b) inviare alla AORN con periodicità semestrale la dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000 del certificato di iscrizione al Registro delle Imprese.

Ciascun singolo Fornitore ha l'obbligo di comunicare tempestivamente alla AORN le eventuali modifiche che possano intervenire per tutta la durata del presente Contratto, in ordine alle modalità di esecuzione contrattuale.

### **Articolo VIII - Verifiche e monitoraggio**

Il Fornitore si obbliga a consentire all'AORN., per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla AORN.

In ogni caso, l'AORN procederà alle verifiche delle forniture, in ragione di quanto stabilito dal Capitolato tecnico

Nel caso in cui le precedenti attività di verifica abbiano esito negativo, l'AORN si riserva di risolvere il Contratto.

L'AORN provvederà, nel corso dell'esecuzione contrattuale dell'appalto specifico, in conformità a quanto previsto dagli articoli 100 e ss. del D.Lgs. n.50/2016 e smi., ad accertare la regolare esecuzione della Fornitura e ad attestare, attraverso il rilascio di apposito Certificato di verifica di conformità, che le prestazioni contrattuali siano state eseguite dal Fornitore a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali nonché delle leggi di settore. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico del Fornitore. Laddove l'AORN ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale ovvero le prestazioni siano state dichiarate non eseguite a regola d'arte potrà risolvere - relativamente al Fornitore nei confronti del quale sia stato accertato il grave inadempimento o la non corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali - il presente Contratto.

## Articolo IX - Penali

1. Le penali sono definite nell'art. 20 del Capitolato tecnico;
2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali sopra stabilite, dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto.
3. In caso di contestazione dell'inadempimento il Fornitore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie controdeduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione all'Amministrazione nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette controdeduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite nel Contratto a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.
4. L'AORN potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui alla Contratto con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva rilasciata dal Fornitore a garanzia degli adempimenti previsti dal Contratto.
5. Nell'ambito della Contratto si potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore stimato del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
6. La richiesta e/o il pagamento delle penali sopra indicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

## Articolo X – Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente Contratto, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad Euro \_\_\_\_/00 (\_\_\_\_), mediante \_\_\_\_\_.
2. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l'AORN fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate – previa deduzione di eventuali crediti della AORN verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla AORN. Peraltro, qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, anche inerente la partecipazione alla procedura di gara, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla AORN

## Articolo XI - Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche di uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata a.r. dalla AORN la medesima ha la facoltà di considerare

risolto di diritto, esclusivamente nei confronti del Fornitore inadempiente, il Contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

2. In ogni caso, si conviene che la AORN senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto per la parte relativa al Fornitore inadempiente, nei seguenti casi:
  - a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura aperta per l'aggiudicazione del presente Contratto, nonché per la stipula del medesimo Contratto;
  - b) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca un servizio che non abbia i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti nonché nel Capitolato tecnico, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione del Contratto;
  - c) qualora il Fornitore offra o, comunque, fornisca la prestazione di servizi a condizioni e/o modalità peggiorative rispetto a quelle stabilite dalle normative vigenti, nonché dal Capitolato tecnico, dall'Offerta Tecnica;
  - d) qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi;
  - e) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della AORN
  - f) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'articolo 15 del presente Contratto;
  - g) nel caso di violazione di una delle obbligazioni indicate agli articoli 14 (Riservatezza), 16 (Divieto di cessione del contratto), 17 (Brevetti industriali e diritti d'autore), 20 (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), 21 (Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità) del presente atto.
3. In tutti i casi, previsti nel presente Contratto, di risoluzione della Contratto l'AORN avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata a/r.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'ulteriore danno.
4. La risoluzione del Contratto è causa ostativa all'aggiudicazione di nuovi appalti fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento del danno.
5. L'AORN potrà procedere alla risoluzione del Contratto ai sensi del presente articolo nell'ipotesi in cui il documento unico di regolarità contributiva del Fornitore, risulti negativo per n. 2 (due) volte consecutive.

## **Articolo XII – Recesso**

1. La AORN ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:
  - a. giusta causa;
  - b. reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi;
  - c. mutamenti di carattere organizzativo.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;

- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

In tali casi, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite relative ai singoli ordini di fornitura, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.. 3. La AORN potrà recedere per qualsiasi motivo dal Contratto, avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 1671 cod. civ. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al/i Fornitore/i con lettera raccomandata a.r., purché, limitatamente tenga indenne il Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.

2. In ogni caso di recesso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'AORN.
3. Il recesso del presente Contratto è causa ostativa all'emissione degli ordinativi di fornitura, fatto salvo, in ogni caso, quanto espressamente disposto al precedente comma 2 in ordine a risarcimenti, compensi, indennizzi e/o rimborsi.

### **Articolo XIII - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

1. Ciascun Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..
2. Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, e ciò per tutto il periodo di validità del Contratto.

### **Articolo XIV – Riservatezza**

1. Ciascun Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
2. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
3. Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
4. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'AORN ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di fornitura, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'AORN.

5. Il Fornitore potrà citare i contenuti essenziali del Contratto nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.
6. Fermo restando quanto previsto nel successivo articolo, il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e smi. (Codice della Privacy).

#### **Articolo XV- Responsabile della fornitura**

1. Il Fornitore ha l'onere di nominare, entro 10 (dieci) giorni dalla stipula del presente atto, un Responsabile, con incarico di essere il referente responsabile nei confronti della AORN per l'esecuzione del presente Contratto, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. In difetto di nomina, sarà considerato Responsabile il legale rappresentante del Fornitore.
2. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile, dovrà darne immediata comunicazione scritta alla AORN.

#### **Articolo XVI - Divieto di cessione del contratto e subappalto**

1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, l'AORN., fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il contratto.
3. E' ammesso il subappalto ai sensi dell'art.105 del D.lgs. n.50/16 e smi. nei limiti del 40% dell'importo complessivo del contratto.

Ciascuna Impresa partecipante dovrà dare indicazione in sede di offerta della prestazione o parte della prestazione come sopra individuata che intende subappaltare, la relativa misura percentuale. In tal caso l'Appaltatore resta ugualmente il solo ed unico responsabile di fronte al Committente delle prestazioni subappaltate.

L'affidamento in subappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:

1. che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
2. che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 80 del Codice Appalti;
3. che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i..

#### **Articolo XVII – Brevetti industriali e diritti d'autore**

1. Ciascun Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare l'Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.
2. Qualora venga promossa nei confronti dell'AORN azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi,

l'Amministrazione è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore in ordine alle suddette iniziative giudiziarie.

3. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'AORN, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

### **Articolo XVIII - Foro competente**

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il Fornitore e la AORN sarà competente in via esclusiva il Foro di Santa Maria Capua Vetere

### **Articolo XIX - Trattamento dei dati personali**

1. Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate – oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto – le informazioni di cui all'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e smi. recante "Codice in materia di protezione dei dati personali" circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell'art. 7 della citata normativa.
2. L'AORN tratta i dati relativi al Contratto ed all'esecuzione dello stesso in ottemperanza agli obblighi di legge, per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili.
3. Il Fornitore acconsente espressamente al trattamento da parte dell'AORN, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all'esecuzione del Contratto.
4. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del citato D.Lgs. n. 196/2003 e smi. con particolare attenzione a quanto prescritto riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
5. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

### **Articolo XX - Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse**

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e smi., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, l'AORN in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 8, 2° periodo, della Legge citata senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. In ogni caso, si conviene che l'AORN senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, si riserva di risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., nell'ipotesi di reiterati inadempimenti agli obblighi di cui al precedente comma. 1.
4. Il Contratto è inoltre condizionato in via risolutiva all'irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche

Amministrazioni, ed è altresì condizionato in via risolutiva all'esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000; in tali ipotesi – fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 – il contratto si intenderà risolto anche relativamente alle prestazioni ad esecuzione continuata e periodica, fermo restando il diritto al risarcimento del danno.

### **Articolo XXI- Adempimenti del Fornitore derivanti dal Protocollo di legalità**

Conformemente a quanto statuito dal Protocollo di legalità, l'impresa accetta espressamente le seguenti clausole contemplate dal Protocollo menzionato:

1. L'Impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la prefettura di Caserta, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgcaserta.it>, e che qui si intendono integralmente riportate ed accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, ad eccezione di quelle previste in tema di tracciabilità finanziaria, dall'art. 2, comma 2, punti h) ed i); dall'art.7, comma 1 e dall'art.8, comma 1, clausole 7) ed 8).
2. L'Impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture, o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).
3. L'Impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente Clausola n.2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.
4. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art.10 del D.P.R. n.252/1998, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali di interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite, le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della AORN, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.
5. L'Impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.
6. L'Impresa si impegna ad osservare il divieto imposto dall'AORN di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatrici, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

### **Articolo XX - Clausola finale**

1. Il presente Contratto ed i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole,

avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte della AORN e del Fornitore non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti spettanti che le medesime Parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con il presente Contratto si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti.

Caserta, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

A.O.R.N. "S. Anna e S. Sebastiano"

\_\_\_\_\_

IL FORNITORE (firmato digitalmente)  
C.F.:

\_\_\_\_\_

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- Articolo III (Oggetto del Contratto), Articolo IV (Durata del Contratto), Articolo VI (Obbligazioni generali del Fornitore), Articolo VII (Obbligazioni specifiche del Fornitore) Articolo VIII (Verifiche e monitoraggio), Articolo IX (Penali), Articolo X (Cauzione), Articolo XI (Risoluzione); Articolo XII (Recesso); Articolo XIII (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro); Articolo XIV (Riservatezza); Articolo XVI (Divieto di cessione del contratto e subappalto); Articolo XVII (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo XVIII (Foro competente); Articolo XIX (Trattamento dei dati personali); Articolo XX (Tracciabilità dei flussi finanziari - Ulteriori clausole risolutive espresse), Articolo XI (rispetto Protocollo di legalità); Articolo XX (Clausola finale).

Caserta, li \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_\_

IL FORNITORE (firmato digitalmente)  
C.F.:

\_\_\_\_\_



ALLEGATO N. 8  
al disciplinare di  
gare

all. n. 29  
alla delibera

Deliberazione n° 102 del 05 MAR. 2014

**OGGETTO:** Adesione dell'Azienda Ospedaliera Sant'Anna e Sam Sebastiano di Caserta al "Protocollo di Legalità sugli appalti" - Prefettura UTG di Caserta

### Il Commissario Straordinario

#### Premesso:

- che nel territorio provinciale continuano ad operare numerosi gruppi camorristici in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate";
- che permane, quindi, l'esigenza di rafforzare la collaborazione con la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;
- Visto che presso la Prefettura di Caserta è attivo il Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.), composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale Guardia di Finanza, del G.I.C.O., della D.I.A.;
- Visto l'art.15 della legge 241/90 che consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;
- Visto che, in data 19/12/2007, tra il Prefetto di Caserta, la Provincia di Caserta, il Comune di Caserta, la Camera di Commercio, l'Industria artigianato ed agricoltura di Caserta ed i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate è stato sottoscritto "protocollo di legalità sugli appalti";
- Visto l'art.9 del citato protocollo che consente ad ulteriori stazioni appaltanti interessate di aderire;
- Ritenuto di dover aderire al citato "protocollo di legalità, assumendo questa Azienda l'impegno di attenersi alle procedure ed agli obblighi nello stesso indicati;


Tutto ciò premesso:


### DELIBERA

approvarsi la narrativa e, per l'effetto:

- di aderire al "protocollo di legalità sugli appalti", già sottoscritto, in data 19.12.2007, tra il Prefetto di Caserta, la Provincia di Caserta, il Comune di Caserta, la Camera di Commercio, l'Industria artigianato ed agricoltura di Caserta ed i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate e che si allega quale parte integrante del presente atto;
- di assumersi, quest'Azienda, l'impegno di attenersi alle procedure e agli obblighi nello stesso indicati;
- di pubblicare integralmente la presente deliberazione;

- trasmettere copia del presente atto alla prefettura di Caserta, al Collegio Sindacale, nonché a tutte le unità operative complesse tecnico-amministrative;
- attesa l'urgenza, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici, dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;
- dare comunicazione dell'adozione del presente atto ai Direttori dei dipartimenti;

  
Il Responsabile del procedimento  
Dr.ssa Antonietta Costantini

  
dott. Paolo Sarnelli  
Commissario Straordinario





*Prefettura*  
*Ufficio territoriale del Governo di Caserta*

**PROTOCOLLO DI LEGALITA'  
IN MATERIA DI APPALTI**

**PREMESSO CHE:**

- nel territorio provinciale continuano ad operare numerosi gruppi camorristici in grado di condizionare le attività economiche e finanziarie nei settori di pubblico interesse, sia in forma diretta che attraverso imprese e società "controllate";
- permane, quindi, l'esigenza di rafforzare la collaborazione tra Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo ed enti locali nella prevenzione e nel contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore degli appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche;
- si rende, a tal fine, necessario assicurare, con il concorso delle stazioni appaltanti, lo svolgimento corretto e regolare delle attività imprenditoriali, mediante l'attivazione di misure di salvaguardia adeguate e celeri, finalizzate sia a contrastare l'azione invasiva delle organizzazioni criminali in materia di appalti pubblici, sia a rendere l'impresa meno vulnerabile di fronte alle varie forme di infiltrazione camorristica;
- l'art. 15 della legge 241/90 consente alle pubbliche amministrazioni di concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento di attività di interesse comune;

*Lu*  
*PO*  
*Jo*

**CONSIDERATO** che presso la Prefettura di Caserta è attivo il Gruppo Ispettivo Antimafia (G.I.A.), composto da rappresentanti della Questura, del Comando Provinciale dei Carabinieri, del Comando Provinciale Guardia di Finanza, del G.I.C.O., della D.I.A.;

**DATO ATTO** che il G.I.A. potrà avvalersi dell'apporto specialistico dei rappresentanti del Provveditorato interregionale alle OO.PP., della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura e degli altri organi di volta in volta interessati, ai fini dell'acquisizione di elementi informativi aggiornati, non solo sulle procedure d'appalto poste in essere dalle stazioni appaltanti, ma soprattutto in ordine all'individuazione esatta dei titolari effettivi delle imprese aggiudicatrici di appalti di lavori, servizi e forniture pubbliche, ovvero affidatarie di appalti, contratti e subappalti, per la verifica della sussistenza di eventuali cointeressenze nella loro conduzione da parte di soggetti, direttamente o indirettamente legati ad associazioni criminali;

**RILEVATO** che è volontà dei firmatari del presente protocollo perseguire con strumenti efficaci il preminente interesse pubblico alla legalità, alla trasparenza nelle procedure concorsuali d'appalto e alla tutela del sistema delle imprese dal rischio di infiltrazione camorristica, con estensione delle verifiche antimafia per appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, per subappalti o subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, per prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro, ovvero, indipendentemente dal valore, per forniture e servizi maggiormente a rischio di infiltrazioni camorristiche. Le somme indicate sono al netto di i.v.a.;

*Lu*





# Prefettura

## Ufficio territoriale del Governo di Caserta

**RILEVATA**, altresì, l'esigenza di garantire il monitoraggio dei movimenti finanziari concernenti la realizzazione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture pubbliche sopra indicati;

**CONSIDERATO** che il presente protocollo può costituire, in prospettiva, un valido strumento per pervenire anche alla realizzazione di una stazione unica appaltante, ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo n.163/2006, nonché alle forme di cooperazione fra amministrazioni aggiudicatrici previste dall'art. 81, comma 2, della legge della Regione Campania 27.2.2007, n. 3;

**VISTA** la legge n.241/90 e successive modificazioni;

**VISTO** il decreto-legge n.143/1991, convertito in legge n.197/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il D.M. 23.12.1992;

**VISTO** il D.P.R. 3 giugno 1998, n.252;

**VISTO** il decreto legislativo n. 267/2000;

**VISTO** il decreto interministeriale del 14.3.2003;

**VISTO** il decreto legislativo n.163/2006;

**VISTA** la legge regionale 27.2.2007, n.3;

### E' STIPULATO


il presente "Protocollo di legalità sugli appalti", tra il Prefetto di Caserta, la Regione Campania, la Provincia di Caserta, il Comune di Caserta, la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Caserta e i legali rappresentanti delle stazioni appaltanti interessate.

### ART. 1

Tutto quanto in premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

### ART. 2

1. La stazione appaltante, oltre all'osservanza del decreto legislativo n. 163/06, del D.P.R. n. 252/98 nonché delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 3 del





# Prefettura

## Ufficio territoriale del Governo di Caserta

27/02/2007 sugli appalti pubblici, si conforma alle procedure e agli obblighi di seguito indicati.

2. Relativamente agli appalti di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 250.000,00 euro, ovvero ai subappalti e subcontratti concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici del valore pari o superiore a 100.000,00 euro, alle prestazioni di servizi e forniture pubbliche del valore pari o superiore a 50.000,00 euro - tutte somme al netto di i.v.a., escluse le prestazioni a carattere intellettuale, la stazione appaltante:
- assume l'obbligo, prima di procedere alla stipula del contratto d'appalto, ovvero all'autorizzazione ai subappalti e subcontratti, di acquisire dalla Prefettura di Caserta le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98, sul conto delle imprese interessate aventi sede legale anche al di fuori della provincia, fornendo, tassativamente, i dati di cui all'allegato 4 al decreto legislativo n. 490/1994;
  - allo scopo di acquisire ogni utile elemento informativo, atto ad individuare gli effettivi titolari delle imprese e verificare la sussistenza o meno di cointeressenze di soggetti legati ad associazioni criminali mafiose, si impegna ad inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese interessate di comunicare i dati relativi alle società e alle imprese chiamate a realizzare, a qualunque titolo, l'intervento, anche con riferimento ai loro assetti societari e ad eventuali successive variazioni;
  - si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo, per le imprese esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, della osservanza rigorosa delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, specificando che le spese per la sicurezza non sono soggette a ribasso d'asta, ponendo a carico della impresa aggiudicataria gli oneri finanziari per la vigilanza dei cantieri e procedendo, in caso di grave e reiterato inadempimento, alla risoluzione contrattuale e alla revoca dell'autorizzazione al subappalto; si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
    - la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, convalidato dall'autorità giudiziaria;
    - l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi; l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio;
  - decorso il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta di rilascio delle informazioni antimafia, ovvero, nei casi d'urgenza, anche immediatamente dopo la richiesta, procede alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subappalto o al subcontratto, nelle more del rilascio del provvedimento preferenziale, previa esibizione, da parte delle imprese interessate, del certificato camerale con la dicitura antimafia di cui all'art. 5 del D.P.R. 252/98. Qualora, dalle verifiche eseguite dalla Prefettura, siano acquisite





# Prefettura

## Ufficio territoriale del Governo di Caserta

informazioni antimafia dal valore interdittivo, ovvero dovessero emergere ipotesi di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, si impegna a rendere operativa una specifica clausola che preveda espressamente la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero a procedere alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto; in tal caso, a carico dell'impresa nei cui confronti siano acquisite informazioni antimafia dal valore interdittivo dovrà essere applicata anche una penale a titolo di liquidazione del danno - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile;

- e) fuori dalle ipotesi disciplinate dalla precedente lettera d), si obbliga a procedere alla risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero alla revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, ovvero le ipotesi di collegamento formale o sostanziale con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse, dovessero emergere successivamente alla stipula del contratto o all'autorizzazione al subcontratto;
- f) si impegna ad inserire nei bandi di gara la facoltà di non stipulare il contratto e di non autorizzare il subappalto o il subcontratto ovvero, se il contratto sia già stipulato o l'autorizzazione già concessa, di procedere alla risoluzione del vincolo contrattuale o alla revoca dell'autorizzazione al subappalto (clausola di gradimento), qualora vengano acquisiti elementi o indicazioni rilevanti ai fini delle valutazioni discrezionali ammesse dalla legge, così come previsto dall'art. 10, comma 9, del D.P.R. 252/98;
- g) si obbliga a non autorizzare subappalti a favore di imprese che abbiano partecipato alla procedura di aggiudicazione dell'appalto o della fornitura, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche;
- h) si impegna, nel caso in cui vengano acquisite informazioni dal valore interdittivo nei confronti di imprese affidatarie di subappalti e subcontratti, a valutare la possibilità di concedere all'impresa aggiudicataria una proroga dei termini per il completamento dei lavori o per la fornitura dei servizi;
- i) si impegna a richiamare nei bandi di gara l'obbligo per le imprese, esecutrici a vario titolo di lavori, servizi e forniture, di avvalersi, per ogni movimentazione finanziaria degli intermediari di cui al decreto-legge n. 143/1991, prevedendo, in caso di violazione, la risoluzione immediata e automatica del vincolo contrattuale ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto e al subcontratto e l'applicazione di una penale a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite; detta penale sarà





# Prefettura

## Ufficio territoriale del Governo di Caserta

applicata anche nel caso in cui tale violazione venga accertata dopo che il contratto sia stato eseguito integralmente, ma prima del collaudo dell'opera;

### ART. 3

1. La stazione appaltante assume l'obbligo di richiedere le informazioni antimafia di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 252/98 anche nei confronti dei soggetti ai quali vengono affidate le seguenti forniture e servizi "sensibili" indipendentemente dal valore: trasporto di materiali a discarica, smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto terra; acquisizioni, dirette o indirette, di materiale da cava per inerti e di materiale da cave di prestito per movimento terra; fornitura e trasporto di calcestruzzo; fornitura e trasporto di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura con posa in opera e noli a caldo qualora non debbano essere assimilati a subappalto ai sensi dell'art. 118, comma 11, D.L.vo 163/2006; servizio di autotrasporto; guardiana di cantiere.
2. All'informazione interdittiva consegue il divieto per la impresa aggiudicataria di approvvigionarsi presso il soggetto controindicato, nonché, ove l'acquisizione di beni e servizi sia oggetto di contratto specifico, l'interruzione immediata del rapporto contrattuale, in conformità di apposita clausola risolutiva espressa da inserire nel bando e accettata dalla impresa aggiudicataria.

### ART. 4

1. Il Prefetto, all'esito delle verifiche e degli accertamenti comportanti il rilascio di informazioni dal valore interdittivo nei confronti delle imprese interessate, provvederà ad informare l'Autorità di vigilanza sui lavori pubblici, per ogni consentito intervento d'interesse.
2. La stazione appaltante può utilizzare la certificazione antimafia, rilasciata alla ditta aggiudicataria di un appalto di lavori, servizi e forniture, da una qualsiasi Prefettura-UTG, purchè in corso di validità, anche per l'aggiudicazione di altri lavori, dandone comunicazione alla Prefettura di Caserta.
3. Analogamente e per lo stesso periodo di validità, la stazione appaltante non potrà ammettere alla partecipazione a gare di appalto l'impresa nei cui confronti siano stati emessi provvedimenti interdittivi, se conosciuti dall'amministrazione.

### ART. 5

1. La Regione, nel rendere operativo l'Osservatorio regionale degli appalti e concessioni previsto dagli artt. 78 e seguenti della legge regionale n. 3 del 27/2/07 attiverà, nei tempi tecnici, il collegamento telematico con la Prefettura.

### ART. 6



UO  
WVEE  
LECO  
VE



# Prefettura

## Ufficio territoriale del Governo di Caserta

1. La stazione appaltante si impegna a riportare nei bandi di gara le seguenti clausole, che dovranno essere espressamente accettate e sottoscritte dalle imprese interessate in sede di stipula del contratto o subcontratto:

### Clausola n. 1

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto dalla stazione appaltante con la Prefettura di Caserta, tra l'altro consultabili al sito <http://www.utgcaserta.it>, e che qui si intendono integralmente riportate e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

### Clausola n. 2

La sottoscritta impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

### Clausola n. 3

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 2 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, da parte dell'Autorità di pubblica sicurezza, l'attivazione di ogni conseguente iniziativa.

### Clausola n. 4

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del DPR 252/98, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alla prima erogazione utile.

### Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

### Clausola n. 6



U.S. DEPARTMENT OF EDUCATION  
OFFICE OF EDUCATION RESEARCH AND STATISTICS



# Prefettura

## Ufficio territoriale del Governo di Caserta

La sottoscritta impresa dichiara, altresì, di essere a conoscenza del divieto per la stazione appaltante di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alla gara e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche.

### Clausola n. 7


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o al subcontratto nonché, l'applicazione di una penale, a titolo di liquidazione dei danni - salvo comunque il maggior danno - nella misura del 10% del valore del contratto o, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, delle prestazioni al momento eseguite, qualora venga effettuata una movimentazione finanziaria senza avvalersi degli intermediari di cui al decreto-legge n.143/1991.

### ART. 7

1. Le parti si impegnano a valutare la possibilità di istituire un Ufficio Unico di Coordinamento con compiti di consulenza per la predisposizione dei bandi di gara, degli adempimenti amministrativi relativi agli appalti, nonché di elaborazione di proposte e di modulistica uniforme. L'Ufficio Unico di Coordinamento è costituito da rappresentanti della Prefettura, della Provincia, della Camera di Commercio e del Comune di Caserta ed integrato all'occorrenza dai componenti dell'Ufficio tecnico di cui al primo comma. Il supporto tecnico-organizzativo verrà fornito in ragione di un dipendente per ciascuno degli Enti citati.

### ART. 8

1. La Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato di Caserta si impegna a valutare, d'intesa con la Prefettura, la fattibilità di un sistema informatizzato utile al conseguimento delle finalità del presente protocollo.
2. La Camera di Commercio si impegna, inoltre, a garantire, il collegamento telematico con la Prefettura al fine di consentire a quest'ultima di poter acquisire, in tempo reale, notizie sulle imprese partecipanti, utili per ulteriori approfondimenti d'interesse.



Handwritten text or signature on the right margin.



# Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Caserta

## ART. 9

Il presente protocollo, che entrerà in vigore dal giorno successivo alla sottoscrizione, abrogando ogni precedente protocollo in materia, è aperto all'adesione di ulteriori stazioni appaltanti interessate. Esso sarà sottoposto ad eventuale revisione, a richiesta di uno o più dei sottoscrittori, dopo tre mesi dalla data odierna.

Caserta, 19 dicembre 2007

Il Prefetto

*Uscio Elena*

Il Presidente  
della Regione Campania

\_\_\_\_\_

Il Presidente  
della Provincia di Caserta

*Renato Capomonte*

Il Sindaco  
del Comune di Caserta

*Vincenzo Petrucci*

Il Presidente  
della Camera di Commercio  
di Caserta

*Marco Ferraro*

ANCI-Campania  
Il Coordinatore dei Sindaci  
della provincia di Caserta

*Ugo Petrucci*



**ELENCO ALLEGATO**

Tutti i Comuni, con esclusione di:

- Aversa
- Capodrise
- Carinola
- Casal di Principe
- Casapesenna
- Castel Volturno
- Grazzanise
- Gricignano di Aversa
- Lusciano
- Marcianise
- Orta di Atella
- S.Maria C.V.
- San Cipriano d'Aversa
- Sant'Angelo D'Alife
- Trentola Ducenta



all. n. 20 alle  
delibera



*Azienda Ospedaliera di Caserta  
"Sant'Anna e San Sebastiano"*  
di rilievo nazionale e di alta specializzazione  
Via Palasciano – 81100 Caserta (CE)  
*Direttore Generale: Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante*

## CAPITOLATO SPECIALE

## ALLEGATO A

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O.R.N. "S. ANNA" E "S. SEBASTIANO" DI CASERTA

### Indice

- Art. 1 Oggetto della gara**
- Art. 2 Durata e importo dell'appalto**
- Art. 3 Caratteristiche generali della fornitura**
- Art. 4 Suddivisione in lotti**
- Art. 5 Confezionamento**
- Art. 6 Strumentario**
  - 6.1. Prescrizioni generali**
  - 6.2. Modalità di esecuzione della fornitura**
  - 6.3. Consegna e custodia**
  - 6.4. Manutenzione - riparazione e modifiche**
    - 6.4.1. Prescrizioni generali**
    - 6.4.2. Obblighi e responsabilità dei contraenti**
    - 6.4.3. Restituzione, custodia e controllo degli strumentari**
    - 6.4.4. Vigilanza sui dispositivi medici**
- Art. 7 Supporto e assistenza**
- Art. 8 Aggiornamento tecnologico**

**Art.9 Consegna**

**Art.10 Disciplina del conto deposito**

**10.1. Sulla gestione del conto deposito**

**10.2. Verifica del conto deposito**

**Art. 11 Controllo sulla merce**

**Art.12 Risoluzione del contratto**

**Art. 13 Stipula del contratto**

**Art. 14 Disposizioni antimafia e sulla prevenzione della criminalità**

**Art. 15 Spese del contratto e IVA**

**Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari**

**Art. 17 Pagamenti**

**Art. 18 Fatturazioni in conto deposito**

**Art. 19 Riservatezza**

**Art. 20 Penali**

**Art. 21 Controversie**

**Art. 22 Norme di rinvio**

PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO PER L'APPALTO RELATIVO ALL'AFFIDAMENTO PLURIENNALE DELLA FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE PER L'U.O.C. DI ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA DELL'A.O.R.N. "S. ANNA" E "S. SEBASTIANO" DI CASERTA

### **Art.1 Oggetto della gara**

La gara ha per oggetto la fornitura triennale di Protesi Ortopediche e Cemento, suddivisa in n.3 (tre) lotti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi degli artt. 60 e 95, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e smi. (d'ora innanzi Codice).

Ai sensi dell'art. 51, comma 2, del Codice, ciascuna Concorrente può presentare offerta per alcuni o tutti i lotti presenti in gara.

L'oggetto dell'appalto si intende comprensivo di tutte le attività necessarie a garantire la corretta esecuzione della fornitura, come descritte nel presente documento, ed in particolare:

- il trasporto, compresi carico e scarico dei prodotti richiesti presso la sede di consegna, nel rispetto dei termini previsti dal successivo **articolo 9**;
- la fornitura in comodato d'uso gratuito, a richiesta, degli strumentari necessari per l'impianto delle protesi, nonché la manutenzione ordinaria e straordinaria di essi, oltreché la sostituzione degli stessi o di singole componenti in caso di usura o rottura;
- l'attività di formazione e aggiornamento per il personale medico ed infermieristico – strumentista, secondo quanto previsto dal successivo **articolo 7** e nel rispetto delle modalità indicate in sede di offerta tecnica da parte Aggiudicataria;
- attivazione della consegna in conto deposito quando richiesto.

### **Art. 2 Durata e importo dell'appalto**

Il contratto avrà durata pluriennale ( 28 mesi), fermo restando che, qualora in data antecedente alla scadenza di esso intervenga l'attivazione di convenzioni CONSIP

ovvero l'aggiudicazione da parte della So.re.sa. Spa. di gara per affidamento analogo a quello di che trattasi, il contratto sarà risolto.

**L'importo complessivo presunto pluriennale ammonta a complessivi 1.116,213,82** oltre Iva, secondo il quadro esplicativo riportato nell'art.1 del Disciplinare di gara cui si rinvia.

### **Art. 3 Caratteristiche generali della fornitura**

Il materiale impiantabile e gli strumentari devono corrispondere per qualità, quantità e confezionamento a quanto previsto dal presente Capitolato e dalle offerte tecniche presentate dalle Ditte risultate aggiudicatrici.

#### **Conformità alle norme**

I prodotti offerti e forniti dovranno, inoltre, essere conformi, in tutti i loro requisiti tecnici e merceologici, alla vigente normativa nazionale e comunitaria di settore, quale la Direttiva 93/42/CEE, recepita con D.Lgs. n. 46/1997 e s.m.i. ed il D. Lgs. n. 37/2010 recante "*Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi*".

In ogni caso, si precisa che i dispositivi medici/ortopedici devono essere progettati e fabbricati in modo che la loro utilizzazione non comprometta lo stato clinico e la sicurezza dei pazienti, né la sicurezza e la salute degli utilizzatori. Resta fermo che eventuali rischi derivanti dall'uso di essi devono essere di livello accettabile, tenuto conto del beneficio apportato al paziente, e compatibili con un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza.

#### **Commerciabilità**

Alla data di presentazione dell'offerta, tutti i prodotti proposti devono essere già in commercio oltre che acquistabili dall'Amministrazione appaltante. Gli stessi devono possedere tutte le autorizzazioni e le registrazioni di legge.

### **Sterilizzazione**

I prodotti devono essere forniti sterilizzati, previo confezionamento in ambiente controllato, con sistemi e metodologie conformi alle normative previste dalla F.U.I. in vigore ed alla succitata Direttiva 93/42/CEE .

### **Validità e scadenza dei prodotti**

La data di scadenza al momento della consegna dovrà essere pari ad almeno i 2/3 (due terzi) di validità complessiva del prodotto.

### **Art.4 Suddivisione in lotti**

La fornitura in questione è suddivisa in n.3 (tre) lotti, come di seguito esplicitato:

<b>N. lotto</b>	<b>Rigo</b>	<b>Impianto tipo</b>	<b>Famiglie presenti nel lotto</b>	<b>Descrizione del prodotto</b>	<b>Caratteristiche tecniche</b>
<b>5 bis</b>	1	<b>PROTESI D'ANCA DOPPIA MOBILITA' A RIEMPIMENTO METAFISARIO</b>	STELO ANCA	Stelo non cementato a riempimento metafisario	in LEGA DI TITANIO
	2		INSERTO PER ANCA	Inserto	IN PE per doppia mobilità
	3		TESTA	Testa	IN CERAMICA
	4		VITI PER COTILE	<b>Viti (l'impianto ne prevede 2)</b>	Viti
	5		da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)	

	6		da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)	
<b>5 ter</b>	1	<b>PROTESI D'ANCA DOPPIA MOBILITA' AD ANCORAGGIO DIAFISARIO</b>	STELO ANCA	Stelo a presa diafisaria	in LEGA DI TITANIO
	2		COTILE	Cotile press Fit	in Metallo per doppia mobilità
	3		INSERTO PER ANCA	INSERTO dedicato	IN PE per doppia mobilità
	4		Testa	Testa	In ceramica
<b>13 ter</b>	1	<b>PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO IMPIANTO PRIMARIO A STABILITA' POSTERIORE</b>	COMPO - NENTE FEMORALE	Componente femorale cementata	in METALLO
	2		COMPO - NENTE TIBIALE	Componente tibiale cementata	in METALLO
	3		INSERTO TIBIALE		in POLIETILENE
	4		ROTULA	ROTULA	in POLIETILENE
	5		da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)	

	6		da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)

I prodotti appartenenti alla medesima famiglia dovranno, quando richiesti, essere forniti applicando ai prezzi indicati sul listino depositato e/o sui listini in vigore, nel momento di immissione sul mercato dei nuovi prodotti, la stessa percentuale di sconto indicata in offerta per i prodotti identificativi della famiglia.

Le Concorrenti dovranno indicare, relativamente ad ognuno dei prodotti offerti, la classificazione CND ed il numero del Repertorio Nazionale dei dispositivi medici commercializzati in Italia (RDM) o dichiarare che lo stesso è in corso di registrazione ovvero che trattasi di prodotto non soggetto all'obbligo di cui al D.M. 20/02/2007 Ministero della Salute (art.5 del Disciplinare di gara)

### **Art. 5 Confezionamento**

Il confezionamento dell'impianto-tipo della protesi, o di parte di esso, deve essere composto di un imballaggio di dimensione contenuta che garantisca un adeguato isolamento, l'integrità dei prodotti durante il trasporto e lo stoccaggio, la facilità di apertura e la conservazione nei magazzini dell'Azienda richiedente.

Ogni confezione dei prodotti consegnati dovrà essere conforme a quanto indicato dalla normativa vigente richiamata nel presente documento.

Tutti i prodotti dovranno essere confezionati secondo sistemi e metodologie che ne garantiscano la sterilità. Le informazioni riportate in etichetta e sui sistemi di imballaggio devono essere in lingua italiana e conformi alla normativa Direttiva 93/42/CEE. Inoltre, i prodotti devono essere confezionati in imballaggi che ne garantiscano un'efficace barriera contro l'umidità e la polvere, idonei a garantire la

conservazione della sterilità del prodotto nel tempo ed impedire il possibile deterioramento causato da fattori endogeni.

In particolare, per confezione si intende il singolo confezionamento completo di tutte le suddette indicazioni e non scatole multiple. Nello specifico, sono richiesti tre tipi di imballaggi:

- un primo imballaggio esterno per il trasporto e la conservazione nei magazzini dell'Azienda richiedente;
- un secondo imballaggio, diverso dal precedente, idoneo allo stoccaggio nei locali adiacenti a quello di utilizzo. Esso dovrà garantire agli operatori un facile prelievo del prodotto ed il controllo sulla quantità residua. L'imballaggio per uso in ambiente asettico deve essere tale da garantire la protezione del contenuto dall'umidità e dalla polvere, evitando qualsiasi tipo di contaminazione;
- la confezione del singolo prodotto, costituito da materiale conforme alla normativa di settore. La singola confezione deve permettere un'apertura facile e sicura al fine di non contaminare il contenuto e deve prevedere almeno due buste/blister. Le dimensioni dovranno essere adeguate al contenuto. Laddove necessario, all'interno della confezione del singolo prodotto devono essere presenti le istruzioni d'uso aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo "Etichettatura".

## **Art. 6 Strumentario**

Lo strumentario dedicato alle protesi/dispositivi medici oggetto dei lotti, qualora previsto per l'esecuzione delle procedure chirurgiche, dovrà essere fornito **in uso gratuito**, per tutta la durata contrattuale.

Lo strumentario non concorre quindi alla formulazione dell'offerta **[N.B. Lo strumentario non dovrà essere compreso nel prezzo dell'offerta.]**

### **6.1. Prescrizioni generali**

- Gli strumentari e, cioè, gli attrezzi chirurgici studiati per impiantare correttamente il materiale, devono risultare conformi a tutti i requisiti previsti dalle leggi vigenti e

corrispondere per qualità, quantità e confezioni a quanto indicato in sede di gara (art. 5 del Disciplinare di gara).

- La Ditta aggiudicataria dovrà concedere in uso all'Amministrazione appaltante gli strumentari necessari all'impianto delle protesi incluse in conto deposito.
- Lo strumentario concesso in comodato d'uso gratuito presso l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia **non può essere trasferito** ad altra U.O.C., salvo i casi di deposito temporaneo, e ciò nemmeno se il Direttore della U.O.C. interessata ha espresso il proprio assenso in merito.

**N.B. L'inottemperanza a tale prescrizione fa decadere qualsiasi responsabilità della precitata Amministrazione.**

## **6.2. Modalità di esecuzione della fornitura**

L'esecuzione della fornitura in parola potrà avvenire secondo le modalità sotto indicate alle lettere **a)** e **b)** :

- **lett. a)** in comodato d'uso gratuito permanente sin dall'inizio della fornitura e per l'intera durata contrattuale;
- **lett. b)** qualora il numero di protesi impiantate sia limitato l'Aggiudicataria, in accordo con il Direttore della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, potrà evitare di mettere a disposizione, in comodato d'uso gratuito, lo strumentario. In quest'ipotesi, l'Aggiudicataria dovrà consegnare lo stesso di volta in volta, immediatamente prima di ogni intervento, completo dell'intera gamma del materiale impiantabile entro 24 (ventiquattro) ore dalla data della richiesta

In ogni caso, è necessario che gli strumentari consegnati siano essere accompagnati da idonea dichiarazione di decontaminazione avvenuta.

## **6.3. Consegna e custodia**

La stessa Committente si impegna a **provvedere** ad un'adeguata custodia e manutenzione degli strumentari ed a impiegarli secondo l'uso per cui sono stati progettati, rispettando altresì le istruzioni previste dal produttore. Si precisa che la

Committente deve custodire e conservare i beni di che trattasi con la diligenza del buon padre di famiglia, obbligandosi a restituirli all'Appaltatrice nelle stesse condizioni in cui si trovano al momento della consegna, fatto salvo il normale deterioramento dovuto all'uso.

La consegna dello strumentario sarà oggetto di annotazione in apposito registro inventariale, da eseguirsi da parte della U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia, previo ricevimento di regolare bolla di consegna firmata dal Sanitario consegnatario del bene di cui trattasi.

La fase della consegna e gli obblighi che da essa ne derivano cessa al termine della fornitura di protesi ortopediche contestualmente alla riconsegna all'Impresa concedente dello strumentario medesimo, documentata da bolla di reso predisposta dalla summenzionata U.O.C..

**N.B.** La Committente è tenuta ad informare tempestivamente l'Aggiudicataria di eventuali danni agli strumentari dai quali possa essere derivata la perdita e/o l'inservibilità del bene.

## **6.4 Manutenzione - riparazione e modifiche**

### **6.4.1. Prescrizioni generali**

È fatto obbligo alla Ditta Aggiudicataria di sostituire, a propria cura e spese, gli strumentari e/o i componenti degli stessi soggetti a rottura o ad usura, oltreché di garantire la necessaria assistenza tecnico/scientifica, ove l'Ente appaltante ne faccia richiesta.

Nessuna modifica o miglioria potrà essere apportata agli strumentari dall'Appaltante, senza aver prima acquisito l'autorizzazione scritta della Ditta proprietaria.

### **6.4.2. Obblighi e responsabilità dei contraenti**

Sono posti a carico della Ditta aggiudicataria:

- la manutenzione gratuita per tutti gli esemplari di strumentario utilizzato, completi di accessori secondo le necessità prospettate

- il *training* del personale addetto;
- la garanzia di sostituzione dei pezzi rotti o deteriorati entro 24 (ventiquattro) ore dalla chiamata;
- la garanzia di sostituzione in funzione dell'innovazione tecnologica;
- la garanzia di sostituzione, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, nell'ipotesi di discordanza nella qualità dello strumentario, di difettoso funzionamento e di altre eccezioni mosse in sede di prove funzionali;
- l'obbligo di revisione dello strumentario almeno ogni 2 (due) mesi o con cadenza collegata all'intensità dell'attività espletata o comunque su richiesta dell'Amministrazione appaltante.

Quest'ultima si impegna a tenere l'Aggiudicataria sollevata ed indenne da qualsiasi danno subito in conseguenza di eventuali richieste di risarcimento di danni, originati e/o collegati dall'utilizzo /all'utilizzo degli strumentari, salvo che essi siano conseguenza diretta di difetti costruttivi o di quant'altro imputabile all'Aggiudicataria medesima.

A carico dell'Ente appaltante è posta altresì la responsabilità per eventuale perdita o danneggiamento dei beni stessi dovuti a propria colpa, negligenza o imprudenza.

### **6.5. Restituzione, custodia e controllo degli strumentari**

La Ditta proprietaria degli strumentari avrà la facoltà di controllare, previo accordo con la Committente, lo stato delle attrezzature.

### **6.6 Vigilanza sui dispositivi medici**

Ogniqualevolta, pendente l'esecuzione della fornitura, si verifichino incidenti per effetto dell'utilizzo dei dispositivi forniti, l'Aggiudicataria dovrà provvedere all'immediata sostituzione del lotto cui appartiene il dispositivo di che trattasi. La stessa Aggiudicataria dovrà pure trasmettere al Responsabile Vigilanza sui Dispositivi Medici dell'A.O.R.N. "S. Anna e S. Sebastiano" copia del rapporto finale inviato al

Ministero della Salute con le risultanze dell'indagine e le eventuali azioni correttive intraprese.

### **Art. 7 Supporto e assistenza**

Se l'Amministrazione appaltante necessita di informazioni specifiche sull'utilizzo del prodotto offerto, la Ditta risultata aggiudicataria del lotto di pertinenza (*recte* del lotto in cui è incluso il prodotto) si impegna a svolgere, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, una o più sedute informative sulle caratteristiche di esse. Si evidenzia che le modalità di erogazione delle sedute sopra indicate sono concordate preventivamente tra l'Aggiudicataria e l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia.

### **Art. 8. Aggiornamento tecnologico**

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura, intervengano variazioni sostanziali nella produzione di quanto aggiudicato o vengano introdotti sul mercato prodotti sostitutivi, la Ditta appaltatrice - previa autorizzazione della Committente - si impegna a inserire nella fornitura il nuovo prodotto, ferme le condizioni contrattuali in essere. Le variazioni dei prodotti in corso di fornitura possono consistere in affiancamenti (ad es., la Ditta offre accanto al prodotto aggiudicato che continua comunque a fornire un prodotto più aggiornato) o in vere e proprie sostituzioni.

Ai fini dell'autorizzazione alla variazione di prodotti in corso di fornitura, tale Ditta è tenuta a presentare alla Committente una relazione, da cui si evincano i vantaggi della sostituzione/affiancamento relativamente ai seguenti elementi:

- a) dimensioni del *device*;
- b) caratteristiche tecnologiche, tecniche, di gestione, economiche, di metodiche d'uso/impianto rispetto a trattamenti alternativi esistenti;
- c) dati di efficacia e sicurezza per il paziente e l'operatore;
- d) caratteristiche dei materiali che consentano una maggiore durata e sicurezza d'uso;

e) risultati di studi clinici controllati riportati nella letteratura nazionale e internazionale.

**N.B.** I dati esplicitati sotto le lettere b), c), d) ed e) dovranno essere comprovati tramite la produzione di adeguata documentazione, rappresentata nel caso di cui alla lettera e) dagli “.....*studi clinici*....” .

Le informazioni generali sul dispositivo che viene in questione sono le seguenti:

- inquadramento del prodotto in termini di descrizione e funzionamento;
- classificazione Nazionale dei Dispositivi medici - CND;
- classe di rischio;
- certificazioni (marchio CE, approvazione FDA) ;
- indicazioni e controindicazioni all'uso, riportate nella scheda tecnica correlata al dispositivo e prodotta dall'Aggiudicataria;
- il prezzo e le condizioni di vendita.

Al termine dell'espletamento di apposita istruttoria, sul cui esito occorrerà informare la Ditta Appaltatrice, sarà possibile procedere o meno all'autorizzazione dell'aggiornamento tecnologico.

#### **Art. 9. Consegne**

Le consegne dovranno essere effettuate a cura, a rischio e a spese dell'Aggiudicataria presso il magazzino Farmacia dell'A.O.R.N. “*S. Anna e S. Sebastiano* “ di Caserta **dalle ore \_\_ alle \_\_** dei giorni feriali escluso il sabato; tanto sulla base di apposito ordinativo.

La fornitura sarà gestita di norma con la modalità del “conto deposito” per i materiali protesici, anche temporaneo per protesi di utilizzo sporadico e con contratto di somministrazione per il cemento e gli altri materiali.

Per ciascun lotto la Ditta aggiudicataria si impegna comunque ad accettare le modalità di esecuzione contrattuale (es.: contratto estimatorio ai sensi art. 1556, 1557 e 1558 c.c. o di somministrazione ai sensi dell'art. 1559 c.c.) ritenute più adeguate alle esigenze dell'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia.

Nei casi diversi dal conto deposito, le consegne (ordinarie) dovranno essere effettuate entro il termine di 10 (dieci) giorni consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell'ordine, che di norma avverrà a mezzo fax (fa fede la data di trasmissione). Nel caso in cui il termine ultimo per la consegna coincida con il sabato, la domenica o giorno festivo, lo stesso è prorogato al lunedì o al primo giorno non festivo.

In caso di urgenza, con espressa e motivata indicazione sull'ordinativo trasmesso al Fornitore, la consegna del prodotto dovrà avvenire entro e non oltre 4 (quattro) giorni dal momento della trasmissione dell'ordine, esclusi festivi.

#### **Art. 10. Disciplina del conto deposito**

Per prodotti consegnati nei casi previsti con la modalità del conto deposito la Committente si obbliga a pagare all'Aggiudicataria i materiali impiantati e restituire alla stessa, al termine della fornitura, quelli non utilizzati.

La Committente individua il **Responsabile del conto deposito** nel Direttore dell'U.O.C. di Ortopedia o suo delegato, con il compito di gestire la movimentazione del materiale e le scorte secondo il metodo in uso.

Il **Conto Deposito** verrà istituito presso detta U.O.C. entro 7 (sette) gg. consecutivi dalla stipula del contratto.

Le consegne delle protesi richieste saranno affidate al precitato Responsabile dopo il recepimento ed il controllo della merce da parte della Farmacia Ospedaliera.

La Ditta aggiudicataria dovrà emettere il documento di trasporto con la causale del conto deposito e l'indicazione dei seguenti dati: la quantità consegnata, il codice prodotto, il numero di lotto di riferimento, la data di scadenza e tutti gli altri elementi ritenuti necessari (es. numero matricola dispositivo). Tale documento dovrà essere firmato dal Direttore della Farmacia Ospedaliera, che lo invierà in copia alla U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia.

Si precisa che una volta impiantato il materiale sul paziente, occorrerà provvedere allo scarico di esso dal conto deposito

### **10.1. Sulla gestione del conto deposito**

La Committente sottoscrive la documentazione di consegna delle merci e l'eventuale verbale di consegna, dando così atto che i beni concessi in uso sono consegnati in perfetta efficienza ed esenti da vizi che ne impediscano o limitino l'uso.

La Ditta appaltatrice si obbliga a mantenere invariato il materiale previsto come scorta in conto deposito, sia rispetto alla quantità e misure, sia rispetto alle condizioni di utilizzabilità (ad es. : scadenza della sterilità):

Le parti si riservano di apportare congiuntamente modifiche al quantitativo e alle misure di prodotti. Ove ciò accada è necessario predisporre e sottoscrivere un separato accordo di modifica.

**Il Responsabile del conto deposito** comunicherà, non oltre 24 (ventiquattro) ore dall'impianto, alla Farmacia Ospedaliera di aver impiantato materiale in conto deposito con l'indicazione del codice e del numero seriale, chiedendo contemporaneamente a detta Farmacia di provvedere al ripristino del materiale utilizzato.

Il Direttore della precitata Farmacia, entro e non oltre le successive 24 (ventiquattro) ore, dovrà inviare all'Aggiudicataria tramite posta certificata il codice ed il numero seriale dei prodotti impiantati. Lo stesso Direttore contestualmente dovrà pure emettere l'apposito ordinativo di acquisto, sulla base del quale l'Aggiudicataria provvederà al reintegro del materiale entro 48 (quarantotto) ore lavorative, e - in caso di urgenza - entro 24 (ventiquattro) ore, oltreché ad emettere la fattura ad esso relativa. **[N.B. In assenza dell'ordine è fatto assoluto divieto alla Ditta Appaltatrice di procedere al reintegro e/o di emettere fattura.]**

Si precisa che qualora l'Aggiudicataria richieda accesso al conto deposito, il **Responsabile** (*recte*: il Responsabile del conto deposito) ne autorizzerà l'accesso.

A seguito dell'emissione dell'ordinativo concernente la merce utilizzata, l'Ente appaltante si obbliga a pagare il prezzo all'Aggiudicataria: tale ordinativo, emesso sulla base del modulo debitamente sottoscritto dalla Farmacia Ospedaliera, esige la predisposizione e la sottoscrizione di un documento predisposto e sottoscritto dal **Responsabile** del conto deposito, attestante l'avvenuto impianto o l'eventuale danneggiamento o perdita.

Nella specie, l'ordine effettuato recherà il dettaglio del materiale utilizzato, sulla cui base l'Aggiudicataria emetterà fattura di pagamento. Quest'ultima dovrà fare riferimento alla bolla/e di consegna emessa/e a suo tempo in conto deposito nel rispetto dei termini precedentemente prefissati.

L'Azienda appaltante, attraverso il Responsabile del conto deposito, è poi tenuta a curare i seguenti adempimenti:

- a) custodire adeguatamente e mantenere il materiale in deposito, secondo le regole della buona tecnica di conservazione (integrità del confezionamento, assenza di scritte o etichette diverse dall'atto della produzione, controllo scadenze, corretto utilizzo dei prodotti in base alla loro scadenza);
- b) stoccaggio - sulla base delle istruzioni impartite dall'Aggiudicataria - di tale materiale in locali e contenitori adeguati;
- c) curare l'impiego del medesimo materiale secondo l'uso per cui esso è progettato;
- d) impiantare i materiali forniti dello stesso codice, aventi la data di scadenza più breve;
- e) informare immediatamente l'Aggiudicataria su eventuali danni ai materiali in deposito, da cui può derivare perdita e/o inservibilità del bene.

L'Azienda risponde inoltre del perimento e del deterioramento (ad. esempio: per danni, furti, manomissioni, smarrimenti, scritte) del materiale consegnato e giacente presso i propri locali. Essa, inoltre, è sempre tenuta a pagare il prezzo dei beni ricevuti e ciò anche se la restituzione di essi sia divenuta impossibile per causa a lei non imputabile.

**La Ditta appaltatrice** non potrà disporre dei beni concessi in conto deposito finché la Committente non ne effettua la restituzione, salvo che per emergenze non fosse necessario temporaneamente del materiale da parte della stessa Ditta, dovendo in ogni caso garantirne il reintegro entro 48 h (quarantotto ore), nel rispetto e nella tutela delle necessità cliniche della Sala Operatoria afferente alla UOC di Ortopedia e Traumatologia. Tali circostanze (*recte*: la movimentazione della merce) dovranno

essere documentate dal **Responsabile del conto deposito**, che dovrà darne informazione scritta al Direttore della Farmacia Ospedaliera.

Si precisa che l'effetto traslativo della proprietà della merce consegnata in capo all'Ente appaltante si produce con l'utilizzo del bene e non già all'atto del suo ritiro (presa in consegna). L'Aggiudicataria si impegna a mettere a disposizione le informazioni che, interfacciate con quelle dell'Ente Appaltante, permettano di rintracciare in modo semplice e rapido i pazienti ai quali è stato impiantato del materiale.

La dichiarazione di presa in consegna dei prodotti da parte dell'Appaltante non esonera però l'Aggiudicataria per eventuali vizi di produzione, non emersi al momento della consegna ed accertati solo al momento dell'impiego.

Sempre l'Aggiudicataria si impegna inoltre a sostituire:

- il materiale che per perdita di sterilità non imputabile agli operatori della Committente ovvero per qualche vizio di produzione pregiudica la massima sicurezza dell'intervento;
- un prodotto esce di produzione o diviene temporaneamente indisponibile, con prodotti di pari funzionalità ed alle stesse condizioni economiche, previa necessaria autorizzazione della medesima Committente.

## **10.2 Verifica del conto deposito**

Con cadenza prestabilita tra la Committente e la Ditta Aggiudicataria e, comunque, almeno ogni 6 (sei) mesi verrà effettuata di concerto tra l'UOC di Ortopedia e Traumatologia e la suddetta Ditta la verifica del conto deposito. Si precisa che la verifica al 31 dicembre di ogni anno deve portare alla chiusura dei beni in conto deposito ed alla contestuale riapertura di esso con nuova bolla nel nuovo anno.

## **Art. 11 Controllo sulla merce**

Si precisa che agli effetti della fatturazione sono considerate valide solo le quantità corrispondenti all'ordine. La firma per ricevuta dei prodotti non impegna *ex se* la

Committente, che ha comunque la facoltà di sollevare le proprie osservazioni in merito allo stato dei beni, oltreché di proporre eventuali contestazioni in ordine alla conformità del prodotto e/o ai vizi apparenti ed occulti delle merci non rilevabili all'atto della consegna.

In caso di mancata accertata corrispondenza dei prodotti forniti ai requisiti qualitativi previsti dal presente Capitolato e/o alle caratteristiche tecniche dichiarate dall'Aggiudicataria in sede di offerta, è fatto obbligo alla Committente di respingere **detti prodotti all'Appaltatrice, che a sua volta dovrà sostituirli - entro e non oltre il termine di 4 (quattro) giorni** - con altri aventi i requisiti prefissati (in sede di Capitolato e/o di offerta tecnica).

Qualora l'Aggiudicataria, ometta o ritardi nell'osservanza di tale obbligo, la Committente - oltre all'applicazione delle penali previste - potrà provvedere al reperimento dei prodotti contestati presso un'altra Ditta, addebitando l'eventuale maggiore spesa all'Aggiudicataria.

## **Art.12 Risoluzione del contratto**

Oltre alle ipotesi di risoluzione espressamente previste dalla normativa vigente (art. 108 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.) e dai documenti contrattuali, la risoluzione del contratto opera di diritto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi:

- quando sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale della Ditta appaltatrice, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- quando la stessa Ditta non si conformi entro un termine ragionevole all'ingiunzione rivoltale dall'Appaltante a porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali, che compromettano gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti;
- quando l'Appaltatrice rifiuti o trascuri ingiustificatamente di eseguire gli ordini impartiti dalla Committente.

In caso di risoluzione del contratto per una delle circostanze sopraindicate, l'Azienda appaltante incamererà a titolo di penale l'intera cauzione definitiva prestata dall'Aggiudicataria, salvo il risarcimento del maggior danno (*recte*: tutti i costi, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi della fornitura e quant'altro derivi in maniera diretta e consequenziale dall'evento verificatosi). Nessun indennizzo è dovuto all'Aggiudicataria inadempiente.

Si evidenzia che l'esecuzione in danno non esime la più volte citata Aggiudicataria dalla responsabilità civile, in cui la stessa potrà incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione.

#### **Art. 13 Stipula del contratto**

La stipula del contratto avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva e comunque nel rispetto di quanto previsto dall'art.32 D.Lgs. n.50/2016 e smi..

#### **Art. 14 Disposizioni antimafia e sulla prevenzione della criminalità**

La Ditta aggiudicataria è tenuta alla piena osservanza della vigente normativa antimafia e di prevenzione della criminalità.

#### **Art. 15 Spese del contratto e IVA**

Sono a carico dell'Aggiudicataria tutte le spese inerenti al contratto, fatta eccezione per l'IVA, che è a carico dell'Azienda appaltante nella misura prevista dalla legge.

#### **Art. 16 Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'Aggiudicataria si impegna a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di sua competenza, la legge 2010, n. 136 e smi e, in particolare, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. La stessa, avuta notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, si impegna quindi a darne immediata comunicazione alla Committente ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta. La Committente, inoltre, si obbliga - a pena di nullità assoluta -

ad inserire nei contratti di subappalto e/o subcontratti una clausola, con la quale il subappaltatore e/o il subcontraente si impegnano a rispettare e far rispettare integralmente, per quanto di loro competenza, la normativa sopraindicata.

Il subappaltatore ovvero il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria si impegna, poi, a darne immediata comunicazione all'Aggiudicataria, alla Committente, alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Caserta, ove ha sede l'Aggiudicataria.

Nella clausola sopra richiamata dovrà essere, altresì, specificato l'obbligo del subappaltatore e/o subcontraente di inserire analoga clausola in tutti i subappalti e/o subcontratti eventualmente stipulati dal medesimo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alla presente commessa costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della legge n. 136/2010 e smi., causa di risoluzione del contratto. Entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto l'Aggiudicataria comunica gli estremi del conto corrente bancario o postale dedicato, anche in via non esclusiva, al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. **N.B.** In caso di mancata comunicazione entro i termini sopra indicati, tutti i pagamenti rimarranno sospesi.

## **Art. 17 Pagamenti**

I pagamenti relativi alle prestazioni eseguite dalla Ditta aggiudicataria sono subordinati alla verifica della documentazione attestante la regolarità contributiva previdenziale ed assistenziale della medesima (D.U.R.C.).

Sull'importo netto progressivo delle prestazioni spettante all'Aggiudicataria dovrà essere operata una ritenuta di garanzia pari allo 0,50% (art. 30, comma 5 bis del D.Lgs. n.50/2016 e smi.), a garanzia della regolarità contributiva da verificarsi in seguito all'intervenuta verifica di conformità. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato dietro presentazione di fattura mensile posticipata, previo accertamento da parte del D.E.C. sulla perfetta esecuzione delle prestazioni contrattuali; tanto entro 60 (sessanta)

giorni dall'esito positivo della verifica di conformità (art. 113 bis D.Lgs. n.50/2016 e smi.)

[**N.B.** Le fatture dovranno riportare il seguente indirizzo: Azienda Ospedaliera "S. Anna e S. Sebastiano", Via Palasciano - 81100 Caserta ed il recapito delle stesse è ad esclusivo onere della Ditta appaltatrice]

#### **Art. 18 Fatturazione protesi in conto deposito**

La fornitura sarà gestita di norma con la modalità del "conto deposito"; il conto deposito sarà concepito come temporaneo per protesi di utilizzo sporadico.

Agli effetti della fatturazione, sono valide le quantità effettivamente utilizzate e comunicate dall'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia alla Farmacia Ospedaliera.

#### **Art. 19 Riservatezza**

La Ditta appaltatrice ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, oltretutto di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della fornitura.

La medesima Ditta è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

#### **Art. 20 Penali**

Al fine di assicurare la qualità delle prestazioni contrattuali e la conformità di esse alle norme contrattuali, l'Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di comminare penalità, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, determinate ai sensi

dell'art. 1382 c.c., nei casi sotto indicati e per il valore specificato a fianco di ciascuno di essi:

<b>N.</b>	<b>DESCRIZIONE</b>	<b>PENALE</b>	<b>COMPETENZA</b>
1	Consegna tardiva di materiale incluso in conto deposito di cui all'art. 10 del presente Capitolato	Si applicherà una penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 7 (sette giorni) dalla richiesta di conto deposito	DEC
2	Consegna tardiva di materiale in urgenza	Si applicherà una penale dell'1(uno) per mille del valore dell'ordine per ogni giorno di ritardo	DEC
3	Tardiva sostituzione di dispositivi inidonei	Si applicherà una penale pari all'1 (uno) del valore dell'ordine per ogni giorno (24 h – ventiquattro ore) di ritardo	D.E.C.

Di seguito si riportano talune indicazioni operative riferite ai casi sopra indicati:

- caso n. 1) - il decorso del termine fissato per l'adempimento della consegna ordinaria non è interrotto dall'avvenuta consegna di un prodotto difforme, che *ex se* impone all'Aggiudicataria la sostituzione del bene;
- caso n. 3) quando la ritardata consegna del prodotto idoneo, in sostituzione di altro inidoneo, avviene dopo che sia decorso - a seconda dei casi - anche il termine per la consegna ordinaria (10 giorni) o di urgenza (96 ore), si applicheranno cumulativamente sia la penale per ritardata sostituzione che quella per ritardata consegna.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione da parte del DEC, sentite le UU.OO. competenti, di una nota di addebito.

La Ditta che risulterà aggiudicataria prende atto che l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della precitata Azienda di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

### **Art. 21 Controversie**

Ai sensi dell'art.206 D.Lgs. n.50/16 e smi., qualora insorgano controversie in fase esecutiva del contratto circa la corretta valutazione dell'esattezza della prestazione pattuita, si applicano le disposizioni dell'art.205 del precitato decreto.

Qualsiasi controversia concernente l'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà di competenza esclusiva del foro di Santa Maria Capuavetere.

### **Art. 22 Norme di rinvio**

Per quanto non previsto espressamente dal presente Capitolato e dal Disciplinare di gara, si rinvia alla disciplina comunitaria e nazionale vigente in materia di contratti pubblici.

UOC PROVVEDITORATO - ECONOMATO  
IL DIRETTORE  
DOTT.SSA MARIA DI SANO

UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
IL DIRETTORE  
DOTT. GAETANO BRUNO





*all. M. U. alle deliberazioni*

**Unità Operativa Complessa  
ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA  
Direttore Dott. Gaetano Bruno  
Tel. 0823/ 232087  
PEC ortopedia@ospedalecasertapec.it**

**ALLEGATO B**

***FORNITURA PLURIENNALE DI PROTESI  
ORTOPEDICHE***

***RIEPILOGO***

- A) Descrizione prodotti***
- B) Fabbisogno pluriennale***

## Elenco riepilogativo sub a) - Descrizione prodotti

N. lotto	Rigo	Impianto tipo	Famiglie presenti nel lotto	Descrizione del prodotto	Caratteristiche tecniche
5 bis	1	<b>PROTESI D'ANCA DOPPIA MOBILITA' A RIEMPIMENTO METAFISARIO</b>	STELO ANCA	Stelo non cementato a riempimento metafisario	in LEGA DI TITANIO
	2		INSERTO PER ANCA	Inserto	IN PE per doppia mobilità
	3		TESTA	Testa	IN CERAMICA
	4		VITI PER COTILE	<b>Viti (l'impianto ne prevede 2)</b>	Viti
	5		da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)	
	6		da definire	altri componenti (di utilizzo saltuario)	
5 ter	1	<b>PROTESI D'ANCA DOPPIA MOBILITA' AD ANCORAGGIO DIAFISARIO</b>	STELO ANCA	Stelo a presa diafisaria	in LEGA DI TITANIO
	2		COTILE	Cotile press Fit	in Metallo per doppia mobilità
	3		INSERTO PER ANCA	INSERTO dedicato	IN PE per doppia mobilità
	4		Testa	Testa	In ceramica
13 ter	1	<b>PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO IMPIANTO PRIMARIO A STABILITA' POSTERIORE</b>	COMPO - NENTE FEMORALE	Componente femorale cementata	in METALLO
	2		COMPO - NENTE TIBIALE	Componente tibiale cementata	in METALLO
	3		INSERTO TIBIALE		in POLIETILENE

	4		ROTULA	Rotula	in POLIETILENE
	5		da definire	Altri componenti (di utilizzo saltuario)	
	6		da definire	Altri componenti (di utilizzo saltuario)	

La descrizione dei prodotti che costituiscono il lotto ha il solo fine di consentire alla commissione giudicatrice di esprimere il giudizio di idoneità su prodotti appartenenti alla stessa famiglia (insieme dei prodotti presenti a listino, aventi caratteristiche tecniche identiche o similari, anche se di misure, morfologie e/o materiali diversi).

Il giudizio di idoneità conseguito sul prodotto individuato nel lotto si estende a tutti i prodotti presenti a listino appartenenti alla medesima famiglia e a tutti i materiali disponibili.

***Segue: Fabbisogno pluriennale***

<b>N. lotto</b>	<b>Impianto tipo</b>	<b>Fabbisogno presunto pluriennale</b>
<i>5 bis</i>	<b>PROTESI D'ANCA DOPPIA MOBILITA' A RIEMPIMENTO METAFISARIO</b>	45
<i>5 ter</i>	<b>PROTESI D'ANCA DOPPIA MOBILITA' AD ANCORAGGIO DIAFISARIO</b>	350
<i>13 ter</i>	<b>PROTESI TOTALE DI GINOCCHIO IMPIANTO PRIMARIO A STABILITA' POSTERIORE</b>	70

UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
IL DIRETTORE  
F.to Dott. GAETANO BRUNO



*all. n. 22  
alle selezioni*

## CRITERI DI VALUTAZIONE PARAMETRO QUALITA'

Lotti nn. 5 bis – 5 ter – 13 ter

ELEMENTI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO max 70
A) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	42
B) REQUISITI AFFIDABILITA'	9
C) SERVIZIO DI ASSISTENZA E TEMPI DI CONSEGNA IN CASO DI DICHIARATA URGENZA	14
D) CONFEZIONAMENTO	5
<b>TOTALE</b>	<b>70</b>

Di seguito si riportano i criteri di valutazione correlati a ciascuno degli elementi sopra indicati dalla lettera A) alla lettera D)

A) CARATTERISTICHE TECNICHE DEI PRODOTTI	Punteggio T PUNTI MAX	Punteggio P PUNTI MAX	Punteggio D PUNTI MAX
Gamma e misure di prodotti: verrà valutato il maggior numero di misure disponibili			9
Software per piano pre- operatorio	9		
Design prodotto e design strumentario: verrà valutata l'ergonomicità ed in particolare la forma che garantisce una maggiore prevenzione da eventuali complicanze e permette una maggiore facilità di impianto			9
Caratteristiche costruttive dei materiali e finiture superficie			8
Versatilità d'uso: verranno valutati maggiormente i sistemi impiantabili che garantiscono in maniera ottimale la possibilità di impianto tecnico			7
<b>TOTALE A) = 42</b>			
<b>B) REQUISITI AFFIDABILITA'</b>	<b>Punteggio</b>	<b>Punteggio P</b>	<b>Punteggio D</b>

	<b>T PUNTI MAX</b>	<b>PUNTI MAX</b>	<b>PUNTI MAX</b>
Ricerca scientifica: verranno valutate maggiormente le offerte corredate da dimostrazioni tecniche di validità del prodotto (es: dimostrazione di efficacia degli elementi finiti, risultati di efficacia a breve termine, studi istologici, etc..). Supporto scientifico comprovabile su riviste accreditate SIOT: indicare il nome della Rivista e la data di pubblicazione			9
<b>TOTALE B) = 9</b>			
<b>C) SERVIZIO DI ASSISTENZA E TEMPI DI CONSEGNA IN CASO DI DICHIARATA URGENZA</b>	<b>Punteggio T PUNTI MAX</b>	<b>Punteggio P PUNTI MAX</b>	<b>Punteggio D PUNTI MAX</b>
Servizio di assistenza post vendita: saranno valutate maggiormente le offerte che garantiranno audit trimestrali, controlli, scadenze e corsi di formazione in occasione di up-grade tecnologici dei materiali e dei relativi strumentari			7
Disponibilità nel caso in cui nel corso della seduta operatoria si dovesse casualmente verificare l'apertura della confezione di materiale sterile e non senza che lo stesso venga impiantato, a consentire la sostituzione di detto materiale senza pretendere alcun compenso e/o indennizzo, per un numero massimo di 4 (quattro) volte l'anno	4		
Tempi di consegna in casi di dichiarata urgenza non superiori a 24 ore	3		
<b>TOTALE C) =14</b>			
<b>D) CONFEZIONAMENTO</b>			
Confezionamento esterno: l'offerta deve garantire la maggiore semplicità di apertura, la maggiore sicurezza del mantenimento della sterilità e la migliore riconoscibilità del prodotto, oltre alle modalità di imballo.			5
<b>TOTALE D) = 5</b>			
<b>TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO ATTRIBUIBILE = 70</b>			

**UOC ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA  
IL DIRETTORE  
F.to DOTT. GAETANO BRUNO**

Alu-23

**ELENCO DITTE ACCORDO QUADRO PER FORNITURA DI PROTESI ORTOPEDICHE E CEMENTO PER LE AZIENDE CAMPANE**

N.	DITTE
1	TECSUD <i>ORL</i>
2	ORTHOFIX <i>ORL</i>
3	SINTEA PLUSTEK SRL
4	STRYKER ITALIA SRL SU
5	HERAEUS S.P.A.
6	B.BRAUN S.P.A.
7	SMITH E NEPHEW SRL
8	MEDTRONIC ITALIA S.P.A.
9	GRUPPO BIOIMPANTI SRL
10	FINCERAMICA FAENZA S.P.A
11	ZIMMER SRL
12	DAM SRL
13	INIMEG BIO SRL
14	LIMA CORPORATE S.P.A.
15	TORNIER SRL
16	BIMAR S.P.A
17	LINK ITALIA S.P.A
18	JOHNSON & JOHNSON MEDICAL S.P.A.
19	ALFAMED SRL
20	EXACTECH ITALIA S.P.A.
21	DEVICE & TECH SRL
22	SANIMEDICAL SRL
23	INNOMED
24	BIORES SRL

12/12/2020

12/12/2020

12/12/2020

Al. 214

**Provveditorato AORN Caserta**

---

**Da:** "FARMACIA AORN CASERTA" <farmacia@ospedalecasertapec.it>  
**Data:** mercoledì 17 ottobre 2018 12:15  
**A:** "Provveditorato" <provveditorato@ospedalecasertapec.it>  
**Allega:** richiesta nuova gara (1).jpg  
**Oggetto:** FORNITURA PROTESI ORTOPEDICHE E CEMENTO

Coma da richiesta Dott.ssa Capobianco si inoltra allegato

Vedasi 2° foglio  
della memoria

14

Handwritten text, possibly a signature or name, located in the upper left quadrant of the page.

Small handwritten mark or characters in the top right corner.

Small handwritten marks or characters along the right edge of the page.

Tenuto conto dell'enorme varietà della tipologia dei pazienti, delle loro esigenze funzionali, dell'età degli stessi e delle diverse patologie trattate - a parere dello scrivente, peraltro condiviso da tutta l'équipe operatoria - è indispensabile che negli atti di gara sia prevista la disponibilità della più ampia varietà di impianti al momento dell'esecuzione degli interventi chirurgici.

Premesso tutto quanto innanzi, si rimettono i seguenti atti :

- elenco recante la descrizione dei prodotti da acquistare (allegato n.1);
- elenco concernente la stima del fabbisogno pluriennale (allegato n. 2);
- elenco sui criteri di aggiudicazione (allegato n.3);
- Capitolato tecnico, che la Farmacia Ospedaliera dovrà visionare per la prescritta autorizzazione preventiva (allegato n.4).

Con l'occasione, si evidenzia che sarebbe opportuno allineare la durata della gara a farsi alla scadenza dell'Accordo Quadro stipulato dalla So.re.sa. (anno 2023) , attualmente in corso di esecuzione.

Restasi in attesa di conoscere l'esito delle attività consequenziali.

UOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA

IL DIRETTORE

Dott. Gaetano Bruno

*Se comprime  
le dipartite delle  
per altre varietà di  
di impianti  
18/7/19*

AORN  
S.ANNA E S. SEBASTIANO  
CASERTA  
Dott. Gaetano Bruno  
Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia  
CE 004475

AORN  
S.ANNA E S. SEBASTIANO  
CASERTA  
Dott. Gaetano Bruno  
Direttore U.O.C. Ortopedia e Traumatologia  
CE 004475



Del UOC ORTOPEDIA e TRAUMATOLOGIA  
Direttore Dr. Gaetano Bruno

Al Direttore Generale  
Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

Al Direttore Amministrativo  
Dott. Gaetano Gubitosa

Al Direttore Sanitario Aziendale  
Dott. ssa Antonietta Siciliano

Al Direttore UOC Provveditorato - Economato  
Dott.ssa Marisa Di Sano

Al Direttore della Farmacia Ospedaliera  
Dott.ssa Anna Dello Stritto  
LL. SS.

Oggetto: Fornitura pluriennale di "Protesi Ortopediche e Cemento" per l'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia - Comunicazione e remissione atti.

A seguito di una ricognizione dei contratti in essere, giusta adesione aziendale (Del. D.G. n. 52 e 89 dell'anno 2018 - agli atti) alla gara centralizzata aggiudicata dalla SO.RE.SA. Spa. per la fornitura in oggetto (Accordo Quadro per la fornitura quinquennale di Protesi Ortopediche e Cemento ex Det. nn. 112 e 183 dell'anno 2017), e della disamina della più recente attività di chirurgia ortopedica, ferme le criticità rappresentate - anche per le vie brevi - a codesta Direzione strategica, si è proceduto alla predisposizione della documentazione indispensabile per l'avvio della nuova procedura.

In proposito, mi preme rilevare che la gara a farsi comprende sia i lotti non aggiudicati in sede di adesione (4 - 5 - 5bis - 5 ter - 8 - 9 - 10 - 12 - 13 quater - 14 - 14 bis - 16 - 17 - 18 - 20) che taluni aggiudicati, ma il cui quantitativo si è rilevato insufficiente (vedasi nota nota Prot. Gen. n.2935 del 01/02/2018), essendosi incrementato il numero degli impianti effettuati.

Inoltre, mi preme far notare che oggi usiamo impianti non utilizzati in passato, quali le protesi d'anca a doppia mobilità, le protesi d'anca stelo corto a presa metafisaria, le protesi di spalla e le protesi di capitello radiale, poiché la chirurgia ortopedica di quest'Azienda sta allineandosi agli standard nazionali e internazionali. Per lo stesso motivo è anche sorta la necessità di includere in gara nuovi lotti (ad es. Spaziatore metatarso falangeo - emiartroplastica falangea, vedasi Capitolato tecnico allegato alla presente ) rispetto alla configurazione presente nella procedura appaltata dalla So.re.sa..



- individuato, al fine di selezionare gli operatori economici da invitare alla procedura in questione, quale informativa utile l'elenco (allegato n.23) delle Ditte aggiudicatarie dell'A.Q. stipulato dalla medesima Società, approvato con Determina n.112/2017;
- indicato quale modalità di gestione della fornitura in questione l'accordo quadro multifornitore senza confronto competitivo (art. 54, comma 4, lettera a del D.Lgs. citato), stante l'esigenza di garantire "...la disponibilità della più ampia varietà di impianti al momento dell'esecuzione degli interventi chirurgici", come dichiarato dal precitato Direttore della UOC di Ortopedia e Traumatologia (mail certificata del 17/10/2018 - allegato n.24), confermata in data 18/07/2019 (vedasi annotazione sull'allegato n.24);

**PRESO ATTO** che come da vigente normativa in materia di appalti pubblici la suddetta procedura, ai sensi dell'art. 58 del D.Lgs. n.50/2016 e smi., sarà espletata mediante l'utilizzo della piattaforma telematica di negoziazione, all'uopo costituita (Sistema Informativo Appalti Pubblici Sanita' - S.I.A.P.S.) e in dotazione della So.re.sa. spa.;

**RITENUTO** di dover espletare, attese le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e trascritte, la procedura negoziata senza bando (art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. n.50/2016 e smi.) per l'affidamento pluriennale, da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del citato decreto, della fornitura di protesi ortopediche, suddivisa in tre lotti, da destinare alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'A.O.R.N. "S. Anna e s. Sebastiano" di Caserta, tramite la piattaforma S.I.A.P.S., per l'importo presunto complessivo di € 1.116.213,82 oltre Iva;

### **VISTI**

- l'art. 1 comma 449 della L. n.296/2006, come modificato dall'art.7 comma 1 della L. n. 94/2012 e art. 15, comma 13, lett. d) della L. n.135/2012 e smi.);
- l'art. 9 del D.L. n. 66/2014, conv. in L. n.89/2014;
- l'art.1, comma 28, della L. R. n.16/2014;
- gli artt. 31, 54 comma 4 lett. a, 58, 63 comma 2 lett.c) e 95 del D.Lgs. n.50/2016 e smi.;
- la determina del D.G. So.re.sa. Spa. n. 112/2017;

**ESAMINATI** tutti gli atti innanzi richiamati e allegati alla presente

**Attestata** la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

## **PROPONE**

**I - DI PROCEDERE** ad espletare, attese le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e trascritte, la procedura negoziata senza bando (art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. n.50/2016 e smi.) per l'affidamento pluriennale, da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del citato decreto, della fornitura di protesi ortopediche, suddivisa in tre lotti, da destinare alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'A.O.R.N. "S. Anna e s. Sebastiano" di Caserta, tramite la piattaforma S.I.A.P.S., per l'importo presunto complessivo di € 1.116.213,82 oltre Iva;

**II - DI APPROVARE** gli atti di gara predisposti dalla UOC Provveditorato – Economato, sulla base del Capitolato tecnico e della documentazione di pertinenza predisposta dall'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;

**III - DI PREVEDERE** nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;

**IV - DI PREVEDERE** altresì apposita clausola risolutiva espressa, qualora la So.re.sa. Spa. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

**V - DI PRENDERE ATTO** che i costi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione e saranno imputati dalla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ai competenti conti di bilancio;

**VI - DI INCARICARE** la U.O.C. Provveditorato – Economato di adottare gli atti consequenziali di competenza, nelle more della definizione della nuova procedura di cui trattasi, onde evitare disservizi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e garantire il mantenimento dei L.E.A.;

**VII - DI NOMINARE** ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. quale R.U.P. la Dott.ssa Marisa Di Sano, Direttore UOC Provveditorato – Economato, relativamente alla procedura in questione e sino alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto;



VIII - DI TRASMETTERE copia del presente, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, nonché al proponente, ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza ed alla So.re.sa. Spa.;

IX - DI DICHIARARE il presente provvedimento eseguibile stante l'urgenza dell'avvio della gara:

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Teresa Capobianco

IL DIRETTORE UOC

PROVVEDITORATO – ECONOMATO

Dott.ssa Marisa Di Sano

Vista la suesposta proposta di deliberazione, si esprime parere favorevole

IL DIRETTORE SANITARIO

Dott.ssa Antonietta Siciliano

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

Gaetano Gubitosa

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

nominato con D.G.R.C. n. 297 del 23.05.2017

immesso nelle funzioni con D.P.G.R.C. n.212 del 30.05.2017

immissione in servizio con deliberazione D.G. n. 1 del 31.05.2017

### DELIBERA

- per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

I - DI PROCEDERE ad espletare, attese le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate e trascritte, la procedura negoziata senza bando (art. 63 comma 2 lett. c del D.Lgs. n.50/2016 e smi.) per l'affidamento pluriennale, da aggiudicarsi ex art. 95 comma 2 del citato decreto, della fornitura di protesi ortopediche, suddivisa in tre lotti, da destinare alla UOC di Ortopedia e Traumatologia dell'A.O.R.N. "S. Anna e s. Sebastiano" di Caserta, tramite la piattaforma S.I.A.P.S., per l'importo presunto complessivo di € 1.116.213,82 oltre Iva;

II - DI APPROVARE gli atti di gara predisposti dalla UOC Provveditorato – Economato, sulla base del Capitolato tecnico e della documentazione di pertinenza predisposta dall'U.O.C. di Ortopedia e Traumatologia;

III - DI PREVEDERE nel contratto la clausola di recesso, ex artt. 92 e 100 del D.Lgs. 159/2011 e smi., qualora vengano accertati elementi relativi a tentativo di infiltrazione mafiosa;

IV - DI PREVEDERE altresì apposita clausola risolutiva espressa, qualora la So.re.sa. Spa. (soggetto aggregatore per la Regione Campania) avesse nel frattempo attivato analoga convenzione/accordo quadro centralizzato;

V - DI PRENDERE ATTO che i costi derivanti dall'affidamento del presente appalto verranno definiti in sede di aggiudicazione e saranno imputati dalla U.O.C. Gestione Economico Finanziaria ai competenti conti di bilancio;

VI - DI INCARICARE la U.O.C. Provveditorato – Economato di adottare gli atti consequenziali di competenza, nelle more della definizione della nuova procedura di cui trattasi, onde evitare disservizi nell'erogazione delle prestazioni sanitarie e garantire il mantenimento dei L.E.A.;

VII - DI NOMINARE ex art. 31 del D.Lgs. n.50/2016 e smi. quale R.U.P. la Dott.ssa Marisa Di Sano, Direttore UOC Provveditorato – Economato, relativamente alla procedura in questione e sino alla fase di aggiudicazione e stipula del contratto;

VIII - DI TRASMETTERE copia del presente, ai sensi di legge, al Collegio Sindacale, nonché al proponente, ai Direttori delle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria e Farmacia Ospedaliera per gli adempimenti di rispettiva competenza ed alla So.re.sa. Spa.;

IX - DI DICHIARARE il presente provvedimento eseguibile stante l'urgenza dell'avvio della gara;

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante

